



Bruxelles, 28.10.2020
COM(2020) 673 final

2020/0306 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e
modifica il regolamento (UE) n. 952/2013**

{SEC(2020) 360 final} - {SWD(2020) 237 final} - {SWD(2020) 238 final} -
{SWD(2020) 239 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Il contesto commerciale internazionale è in costante evoluzione. Nuove norme vengono imposte di continuo per regolamentare la circolazione transfrontaliera delle merci e garantire la sicurezza. Il codice doganale dell'Unione¹ (CDU) fornisce la base giuridica per un ambiente doganale moderno e elettronico. Conformemente all'articolo 3 del CDU, le autorità doganali hanno il compito di garantire la sicurezza dell'Unione europea (UE) e dei suoi cittadini come pure la tutela dell'ambiente, ove necessario in stretta cooperazione con altre autorità, preservando al contempo il giusto equilibrio tra i controlli doganali e l'agevolazione degli scambi legittimi. Questo ruolo delle dogane comprende l'applicazione di più di 60 atti giuridici non doganali dell'UE² alle frontiere esterne dell'UE che riguardano politiche specifiche applicate in diversi settori, quali la salute e la sicurezza, la protezione dell'ambiente, la pesca e l'agricoltura, la vigilanza del mercato e la conformità dei prodotti³ e il patrimonio culturale, per elencarne alcuni. Questi atti impongono obblighi diversi per l'importazione, l'esportazione o il transito di circa 39,7 milioni dei movimenti di merci più sensibili ogni anno. Essi creano obblighi di dichiarazione onerosi per gli operatori e nella maggior parte dei casi richiedono documenti aggiuntivi diversi dalla dichiarazione doganale.

Negli ultimi anni le iniziative dello "sportello unico" hanno acquisito slancio quale metodo per razionalizzare il processo di sdoganamento delle merci alle frontiere all'interno dell'UE e in tutta l'UE. Il concetto di sportello unico dev'essere inteso come una soluzione digitale per lo scambio di informazioni elettroniche tra le autorità governative e tra queste ultime e gli operatori economici. Nel 2008 gli Stati membri e la Commissione si sono impegnati a promuovere un ambiente doganale elettronico nell'UE⁴ adoperandosi per istituire un quadro di servizi di sportello unico. La dichiarazione di Venezia del 2014⁵ ha proposto un piano d'azione progressivo per attuare un ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane e per sviluppare il relativo quadro giuridico. Questa intenzione è stata ribadita nella comunicazione del 2016 della Commissione "Sviluppare l'unione doganale dell'UE e la sua governance"⁶, che annunciava i piani della Commissione per esplorare una soluzione praticabile per lo sviluppo e la creazione di un ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. Questo approccio è stato sostenuto dalle conclusioni del Consiglio ECOFIN del 23 maggio 2017⁷. La prima relazione biennale sui progressi compiuti nello sviluppo dell'unione doganale dell'UE e della

¹ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

² Questo numero rispecchia l'elenco ufficiale dei divieti e delle restrizioni. In realtà il numero di norme da applicare alle frontiere esterne dell'UE è ancora più elevato. Ad esempio, i requisiti per la vigilanza del mercato e la conformità dei prodotti stabiliti dal regolamento (CE) n. 765/2008 (che sarà sostituito nel 2021 dal regolamento (UE) 2019/1020) sono tra i 60 elementi di divieti e restrizioni, ma riguardano l'applicazione di oltre 100 atti legislativi dell'UE relativi alla regolamentazione dei prodotti.

³ La conformità dei prodotti riguarda non solo la conformità alla normativa di armonizzazione dei prodotti, ma anche altri requisiti quali la sicurezza dei prodotti e l'accessibilità per le persone con disabilità.

⁴ Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21).

⁵ ST-16507/14.

⁶ COM(2016) 813 final.

⁷ 7585/1/17 REV 1.

sua governance⁸ si è concentrata anche sui settori prioritari indicati nelle conclusioni del Consiglio e ha annunciato l'intenzione della Commissione di continuare a lavorare per un ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane.

Coerentemente con tali priorità, nel 2015 la Commissione ha avviato un progetto pilota, il documento veterinario comune di entrata dello sportello unico doganale dell'UE (EU CSW-DVCE). Il progetto è stato gestito congiuntamente dalla direzione generale della Fiscalità e delle dogane (DG TAXUD) e dalla direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare (DG SANTE) per consentire la verifica automatizzata da parte delle autorità doganali di tre formalità regolamentari non doganali presentate unitamente alla dichiarazione doganale come prova di conformità. Le amministrazioni doganali di cinque Stati membri hanno inizialmente partecipato a questo progetto pilota su base volontaria. Il successore del progetto pilota, il sistema per lo scambio dei certificati nell'ambito dello sportello unico doganale dell'UE (EU CSW-CERTEX), ha ampliato la portata dei requisiti normativi e ha introdotto nuove funzionalità come la gestione della quantità⁹. Il numero degli Stati membri partecipanti è passato da cinque a nove, con un aumento dei settori politici coperti dal sistema.

Il progetto pilota EU CSW-CERTEX è riuscito a rispondere alla necessità di garantire un ambiente digitale adeguato per tutte le parti coinvolte nel commercio internazionale. Mettendo a disposizione una soluzione centralizzata, il progetto pilota ha ridotto la necessità per gli Stati membri partecipanti di sviluppare soluzioni proprie, generando così economie di scala. Il processo automatizzato di verifica del rispetto dei requisiti normativi non doganali ha avuto effetti molto positivi sulle attività delle imprese, in particolare sulla riduzione degli oneri amministrativi, sulla parità di trattamento degli operatori economici e sulla lotta contro le attività fraudolente. Nonostante i buoni risultati ottenuti, i benefici auspicati dal progetto pilota non possono essere realizzati senza la partecipazione di tutti gli Stati membri. In diversi Stati membri non partecipanti le autorità doganali e le autorità competenti partner continuano a lavorare in maniera frammentaria, il che costituisce un ostacolo notevole a un efficiente processo di sdoganamento delle merci. Questa situazione è ulteriormente complicata dalle nuove iniziative nazionali in materia di sportello unico, che rimangono isolate e che presentano modalità diverse in funzione del livello dell'architettura informatica doganale esistente, delle priorità e delle strutture dei costi. Difficilmente i problemi esistenti potranno risolversi senza l'intervento dell'UE, soprattutto perché i requisiti normativi in questione comportano la circolazione transfrontaliera delle merci e devono pertanto essere soddisfatti a livello dell'UE.

Con la pandemia di COVID-19 è più importante che mai istituire un quadro più solido per l'unione doganale e agevolare ulteriormente l'espletamento delle formalità doganali e delle formalità non doganali dell'UE a sostegno della ripresa economica. A tal fine, l'accresciuta digitalizzazione delle formalità regolamentari doganali e non doganali dell'Unione applicabili al commercio internazionale offre agli Stati membri nuove opportunità per migliorare la cooperazione digitale. Conformemente agli orientamenti politici della presidente von der Leyen¹⁰, la presente proposta stabilirà le condizioni adeguate per la collaborazione digitale tra le autorità doganali e le autorità competenti partner al fine di attuare correttamente gli aspetti esterni di molte politiche del mercato interno e ridurre gli oneri amministrativi del

⁸ COM(2018) 524 final.

⁹ L'attività di monitoraggio e gestione della quantità di merci autorizzata dalle autorità competenti partner conformemente alla normativa non doganale dell'Unione sulla base delle informazioni fornite dalle autorità doganali sullo sdoganamento delle relative spedizioni.

¹⁰ https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_it.pdf

commercio. Un aspetto di tale quadro di collaborazione digitale impone alle autorità di regolamentazione l'onere di consentire agli operatori economici di presentare presso un unico punto i dati doganali e i dati non doganali dell'UE richiesti per lo sdoganamento delle merci. Ciò permetterà di ridurre la duplicazione, i tempi e i costi di conformità per gli operatori economici.

La presente proposta costituisce il primo passo verso l'attuazione di un piano d'azione più ampio¹¹ avviato nel settembre 2020, pienamente in linea con la visione a lungo termine della Commissione di portare l'unione doganale al livello successivo. Tale approccio è ribadito anche nella seconda relazione biennale del 2020 che accompagna la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo dal titolo "Fare avanzare l'Unione doganale al livello successivo: un piano d'azione"¹².

Nell'affrontare i problemi individuati che riguardano il processo di sdoganamento delle merci (in particolare l'insufficiente coordinamento e la scarsa interoperabilità tra le autorità doganali e le autorità competenti partner), la proposta perseguirà tre obiettivi specifici:

1. definire un quadro di governance per una cooperazione rafforzata tra le autorità doganali e le autorità competenti partner e sviluppare soluzioni interoperabili¹³ ove opportuno e vantaggioso;
2. migliorare le prassi operative tra le autorità di regolamentazione coinvolte nel commercio internazionale per consentire processi di sdoganamento delle merci più automatizzati, elettronici e integrati; e
3. determinare un quadro per l'armonizzazione dei dati e consentire il riutilizzo dei dati al fine di espletare le diverse formalità richieste dalle autorità doganali e non doganali per gli scambi internazionali.

Tali obiettivi saranno conseguiti partendo dal progetto pilota esistente, EU CSW-CERTEX, messo a punto dalla DG TAXUD, e rendendone obbligatoria l'utilizzazione da parte di tutti gli Stati membri mediante l'adozione di una base giuridica. Il risultato sarà una più agevole condivisione delle informazioni e lo sviluppo di un quadro per la cooperazione digitale tra le autorità doganali e le autorità competenti partner su una serie di formalità regolamentari per le quali i dati richiesti per lo sdoganamento delle merci sono forniti da tutte le rispettive autorità competenti partner nei sistemi elettronici dell'UE. I collegamenti tra il sistema EU CSW-CERTEX e i futuri sistemi elettronici dell'UE per la gestione delle formalità non doganali saranno istituiti progressivamente, via via che le rispettive normative non doganali dell'UE e i relativi aspetti operativi saranno posti in essere. Un contesto normativo dell'UE pienamente integrato apporterebbe benefici a lungo termine all'UE in diversi settori.

- **Coerenza con le disposizioni esistenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta è coerente con l'obiettivo del CDU di creare un ambiente doganale moderno ed elettronico e di promuovere la cooperazione digitale tra le autorità doganali e le diverse autorità governative in tutti i settori d'intervento. Essa integra inoltre i vasti progetti in

¹¹ COM(2020) 581 final.

¹² SWD(2020) 213 final.

¹³ Il quadro europeo di interoperabilità definisce "interoperabilità" come la capacità di organizzazioni differenti di interagire in vista di obiettivi comuni concordati e reciprocamente vantaggiosi, ricorrendo alla condivisione di conoscenze e informazioni tra le organizzazioni, attraverso i processi operativi supportati, per mezzo dello scambio di dati fra i rispettivi sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione. https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa2/files/isa_annex_ii_eif_en.pdf

materia di dogana elettronica descritti nel programma di lavoro del CDU¹⁴ ed è conforme al piano strategico pluriennale per le dogane elettroniche (MASP-C), che assicura la pianificazione operativa e il calendario di attuazione di tutti i progetti informatici nel settore delle dogane elettroniche.

L'iniziativa dell'UE più importante in questo settore, il sistema EU CSW-CERTEX, è unicamente su base volontaria e ha una portata limitata. La proposta si fonderà sulla soluzione pilota esistente e renderà obbligatorio per tutti gli Stati membri lo scambio di dati su una serie di formalità regolamentari per le quali tutti gli Stati membri forniscono le pertinenti informazioni di sdoganamento nei sistemi elettronici dell'UE. I benefici auspicati di questo progetto in termini di incrementi di efficienza, applicazione della normativa e riduzione delle frodi e degli errori potranno concretizzarsi solo con la partecipazione di tutti gli Stati membri.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'ampiezza dell'iniziativa, che riguarda il commercio internazionale ed è incentrata sulle dogane e su un'ampia gamma di formalità regolamentari non doganali necessarie per l'importazione, l'esportazione o il transito delle merci, fa sì che sia particolarmente importante il suo allineamento con altre politiche dell'UE. Come indicato nella prima sezione, la politica di alto livello dell'UE mira a istituire un ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane conformemente al programma più ampio della Commissione di aumentare la digitalizzazione e semplificare i processi di sdoganamento. In tale contesto, l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane seguirebbe gli obiettivi del piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-2020¹⁵, che punta ad aumentare l'efficienza dei servizi pubblici eliminando gli ostacoli digitali esistenti, riducendo gli oneri amministrativi e migliorando la qualità delle interazioni tra le amministrazioni nazionali. L'iniziativa è inoltre coerente con la dichiarazione di Tallinn¹⁶, che stabilisce obiettivi in materia di "digitale per definizione" per le interazioni tra il pubblico e le imprese e i principi "una tantum"¹⁷ e "interoperabile per definizione". Un passo avanti significativo a tale riguardo è stato il regolamento eIDAS¹⁸, che ha istituito una nuova struttura giuridica per l'identificazione elettronica, le firme, i sigilli e i documenti in tutta l'UE.

Altre iniziative correlate sono in via di elaborazione a livello dell'UE per massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale, in linea con la visione più ampia della comunicazione della Commissione "Plasmare il futuro digitale dell'Europa"¹⁹ di promuovere la trasformazione digitale e l'interoperabilità delle amministrazioni pubbliche in tutta Europa. Ad esempio, il regolamento di esecuzione relativo al sistema per il trattamento delle

¹⁴ Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione, C/2019/8803.

¹⁵ COM(2016) 0179 final.

¹⁶ <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ministerial-declaration-egovernment-tallinn-declaration>

¹⁷ Il principio "una tantum" prevede che i cittadini e le imprese debbano fornire dati una sola volta quando sono in contatto con le pubbliche amministrazioni, mentre gli uffici della pubblica amministrazione dovrebbero adoperarsi per condividere e riutilizzare internamente tali dati, anche a livello transfrontaliero, sempre nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati e di altri vincoli.

¹⁸ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

¹⁹ COM(2020) 67 final.

informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema²⁰ fa specifico riferimento allo sportello unico doganale dell'Unione europea quale quadro adeguato per la cooperazione e la condivisione continua delle informazioni tra le autorità doganali e le autorità governative responsabili della certificazione della conformità ai requisiti normativi applicabili alla politica in materia di salute umana, degli animali e delle piante. Altri atti giuridici riguardano lo sportello unico doganale dell'UE come possibile interfaccia tra i sistemi informatici esistenti. In particolare, il regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti²¹ fa riferimento all'uso volontario dello sportello unico doganale dell'UE per lo scambio di dati tra le autorità doganali e le autorità di vigilanza del mercato durante il processo di sdoganamento. Tali scambi non rientrano nel campo di applicazione del presente progetto, che riguarda l'uso obbligatorio del sistema EU CSW-CERTEX da parte di tutti gli Stati membri.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La base giuridica per l'azione dell'UE è costituita dagli articoli 33, 114 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea²² (TFUE). Gli articoli 33 e 114 del TFUE conferiscono al Parlamento europeo e al Consiglio il diritto di adottare misure volte a rafforzare la cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno. In particolare, la presente proposta mira a garantire la corretta attuazione degli aspetti esterni di un'ampia gamma di politiche del mercato interno. L'articolo 207 del TFUE muove dal presupposto che l'ambito di applicazione dell'iniziativa vada oltre la cooperazione tra autorità doganali per includere l'agevolazione degli scambi e la protezione contro il commercio illecito quale aspetto importante della politica commerciale. Questi tre articoli del TFUE costituiscono anche la base giuridica del CDU, che viene modificato mediante il presente atto.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il complesso assetto normativo e la continua introduzione di nuove norme che disciplinano i requisiti normativi per lo sdoganamento delle merci hanno portato a un insufficiente grado di coordinamento e alla frammentarietà dell'interoperabilità tra le autorità doganali e le autorità competenti responsabili di tali requisiti. Queste limitazioni investono non soltanto l'unione doganale, ma anche il mercato interno in una serie di settori connessi alle operazioni transfrontaliere disciplinate dal diritto dell'UE. Questi problemi intrinsecamente transnazionali limiteranno i benefici della graduale digitalizzazione e modernizzazione dei processi connessi allo sdoganamento di determinate merci soggette a requisiti normativi non doganali dell'UE in vari settori strategici. Inoltre, le iniziative nazionali saranno scarse a causa dei vincoli in termini di risorse, mentre la soluzione pilota volontaria, il sistema EU CSW-CERTEX, perderà di slancio se non sarà seguita da un'azione obbligatoria. L'UE si trova quindi nella posizione ideale per svolgere un'azione di coordinamento, ridurre la frammentazione e generare economie di scala, alla luce in particolare della sua competenza per l'unione doganale e per l'applicazione efficace delle norme nel mercato interno.

²⁰ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema ("il regolamento IMSOC") (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

²¹ Regolamento (UE) n. 2019/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

²² Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata) (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 47).

Gli obiettivi della proposta possono essere conseguiti meglio a livello dell'UE per diversi motivi. Una soluzione centralizzata (EU CSW-CERTEX) per facilitare la cooperazione digitale e lo scambio di informazioni tra i sistemi nazionali di sportello unico doganale e i sistemi non doganali dell'Unione, unita alla crescente digitalizzazione delle formalità non doganali dell'Unione, permetterà di avere settori doganali e non doganali interoperabili, di ridurre gli oneri amministrativi per tutte le parti interessate e di generare notevoli economie di scala. L'azione dell'UE dovrebbe inoltre produrre vantaggi diretti sulle formalità normative in cui le quantità di merci autorizzate possono essere frazionate in più dichiarazioni doganali attraverso l'introduzione di una gestione automatizzata della quantità a livello dell'UE.

L'azione dell'UE in questo settore permetterà di migliorare anche il funzionamento del mercato interno, rafforzando e armonizzando l'applicazione, da parte delle autorità doganali, dei requisiti non doganali dell'UE imposti agli scambi internazionali di merci. Il risultato sarebbe un chiaro valore aggiunto all'interazione tra le autorità doganali e le autorità competenti partner e gli operatori economici. In ultima analisi, l'intervento dell'UE produrrà effetti economici positivi, grazie a una maggiore efficienza e agevolazione degli scambi, nonché benefici sociali e ambientali grazie al miglioramento del coordinamento e della gestione dei rischi alle frontiere. A sua volta questo permetterà di migliorare il rispetto e l'applicazione dei requisiti non doganali dell'UE volti a proteggere la salute e la sicurezza e di migliorare la sicurezza e la protezione degli animali e dell'ambiente in tutta l'UE.

- **Proporzionalità**

Conformemente al principio di proporzionalità, l'ambito di applicazione della presente proposta è limitato alle formalità regolamentari non doganali previste dalla normativa dell'UE per le quali è in funzione un sistema elettronico dell'UE per conservare le informazioni pertinenti richieste dalle autorità doganali al fine di verificare la conformità alle rispettive misure. L'interconnessione di questi sistemi con gli ambienti nazionali di sportello unico per le dogane attraverso il sistema EU CSW-CERTEX e gli scambi di informazioni digitali previsti dalla proposta sono necessari per migliorare e garantire un'applicazione coerente di tali formalità regolamentari in tutta l'UE. Ciò a maggior ragione quando la normativa consente di frazionare le quantità autorizzate di merci in più dichiarazioni doganali che possono essere presentate a livello dell'UE o vieta l'importazione o l'esportazione di merci soggette a contingenti dopo il raggiungimento di una determinata soglia. Le autorità doganali devono verificare i quantitativi utilizzati nello sdoganamento di precedenti partite, ma i controlli manuali richiedono tempo e non sono sufficientemente accurati. Questi problemi non possono migliorare senza un nuovo intervento da parte dell'Unione, in parte perché riguardano le formalità dell'UE. Inoltre, le norme previste nella presente proposta volte a armonizzare gli ambienti nazionali di sportello unico per le dogane sono necessarie per creare condizioni di parità per gli operatori economici nel rispetto dei requisiti normativi in questione. Come rilevato dal documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla relazione sulla valutazione d'impatto, i costi relativi alle misure proposte sono commisurati agli obiettivi strategici da raggiungere.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Lo strumento scelto è un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio inteso a garantire un'applicazione uniforme del rispetto della normativa in tutta l'UE.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Sono state raccolte le osservazioni delle seguenti parti interessate:

- autorità doganali degli Stati membri;
- autorità competenti partner (la Commissione e le autorità o agenzie competenti partner degli Stati membri) che fanno affidamento sulle dogane per controllare o attuare le loro politiche alle frontiere. Tra queste: autorità veterinarie, sanitarie, fitosanitarie, agricole e della pesca, ambientali e farmaceutiche;
- operatori economici che si occupano di movimenti transfrontalieri di merci, in qualità di singole società o rappresentati da associazioni di categoria e commerciali nazionali, europee e/o internazionali, compresi i produttori, le imprese importatrici/esportatrici, le imprese di spedizione e di trasporto, gli operatori portuali e aeroportuali, ecc.;
- organizzazioni commerciali e doganali internazionali quali la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);
- altri gruppi interessati, quali accademici/ricercatori, consulenti professionali e grande pubblico.

Sono state svolte attività di consultazione pubblica ampie e mirate, i cui dati figurano nella relazione sulla valutazione d'impatto. La consultazione pubblica è stata avviata il 9 ottobre 2018 e si è conclusa il 17 gennaio 2019. Un questionario è stato messo a disposizione online in tutte le lingue ufficiali dell'UE²³, composto da 24 domande incentrate sui profili dei rispondenti, sulle loro esperienze di operazioni transfrontaliere e sul loro parere riguardo possibili misure strategiche. Una sintesi della consultazione è stata pubblicata sul sito web Europa²⁴. La consultazione ha messo in luce un ampio consenso sull'esistenza e sulla gravità dei problemi individuati e sulla possibilità di un'azione dell'UE per porvi rimedio. In totale sono pervenute 371 risposte valide, la maggior parte delle quali in rappresentanza di imprese. Oltre il 90 % dei rispondenti ha ritenuto importanti i potenziali obiettivi di una nuova iniziativa. Tutte le modifiche proposte generate da una nuova azione dell'UE dovrebbero produrre effetti molto positivi sulle attività delle imprese, in particolare sulla riduzione degli oneri amministrativi, sulla parità di trattamento degli operatori economici e sulla lotta contro le attività fraudolente.

La parte più consistente della raccolta di dati si è svolta nell'ambito del gruppo di progetto Dogana 2020 per studiare un possibile quadro di sviluppo di uno sportello unico doganale dell'UE, compreso il contesto giuridico. Avviato nel dicembre 2016, il gruppo di progetto ha continuato a riunirsi regolarmente fino al giugno 2019, combinando le competenze dei delegati doganali e informatici di 19 amministrazioni degli Stati membri e di sei rappresentanti di associazioni di categoria. Il gruppo di progetto ha prevalentemente

²³ Tranne l'irlandese, a causa dei vincoli di risorse.

²⁴ <https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1739-EU-Single-Window-environment-for-customs>

analizzato e discusso questioni e tendenze relative al concetto di sportello unico a livello nazionale e dell'UE per valutare il divario tra la situazione attuale delle amministrazioni e degli operatori economici e le prospettive per il futuro. Tra i risultati conseguiti, il gruppo di progetto ha collaborato strettamente per arrivare a una definizione del problema e delle opzioni e obiettivi strategici che sono stati avanzati nell'ambito della relazione sulla valutazione d'impatto.

Dati supplementari sono stati raccolti anche in occasione di un seminario ad alto livello sullo sportello unico doganale dell'UE organizzato dalla presidenza rumena nel maggio 2019, con la partecipazione di alti dirigenti delle amministrazioni doganali nazionali, dei paesi candidati, di rappresentanti di associazioni di categoria e di oratori dell'Agenzia delle dogane e della protezione delle frontiere degli Stati Uniti e di organizzazioni internazionali. Si è svolta una serie di seminari per contribuire a esaminare la pertinenza delle opzioni strategiche nel contesto delle relazioni tra amministrazioni pubbliche e tra imprese e amministrazioni pubbliche, con sondaggi informali per ottenere un feedback sulle opzioni strategiche individuate.

- **Assunzione e uso di perizie**

Le attività di consultazione hanno consentito di raccogliere dati sia qualitativi che quantitativi, che sono stati trattati e analizzati sistematicamente utilizzando tecniche appropriate. I dati qualitativi (comprese le risposte alle interviste) sono stati verificati e analizzati da diverse angolazioni e presentati in forma narrativa. I dati quantitativi (comprese le risposte alle indagini e i dati forniti dalle parti interessate) sono stati elaborati utilizzando Excel e analizzati utilizzando metodi statistici quali calcolo della frequenza, tabulazioni incrociate e tendenze semplici. I risultati sono stati presentati sotto forma di tabelle, grafici e diagrammi.

- **Valutazione d'impatto**

È stata preparata una relazione sulla valutazione d'impatto²⁵ per orientare la decisione della Commissione sull'opzione strategica prescelta per la proposta e per sostenerne l'attuazione. Il lavoro preparatorio è stato sostenuto da un gruppo direttivo interservizi cui hanno partecipato le direzioni generali (DG) competenti della Commissione. Il 13 marzo 2020 la competente direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale ha presentato la valutazione d'impatto per la valutazione della qualità al comitato per il controllo normativo. In seguito alla riunione del 29 aprile 2020, il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere negativo il 5 maggio 2020, suggerendo diversi ambiti da migliorare. Tra questi, una migliore articolazione della visione dell'iniziativa, lo sviluppo di un'analisi più completa delle opzioni strategiche (in particolare per le banche dati nazionali centralizzate), la giustificazione dell'opzione scartata che riguardava un punto di ingresso unico a livello dell'UE per tutte le formalità normative e la spiegazione del modo in cui i criteri di giudizio sono stati ponderati rispetto all'analisi d'impatto. La relazione riveduta è stata ripresentata il 18 giugno 2020 e il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere positivo il 15 luglio 2020. Tra le raccomandazioni finali di miglioramento vi era quella di svolgere un'ulteriore analisi delle potenziali incertezze nei risultati dell'analisi dei benefici netti e l'integrazione nei criteri di valutazione dei pareri dei gruppi di portatori di interessi sulle opzioni praticabili.

La valutazione d'impatto si basa su dati provenienti da un'ampia gamma di fonti, che sono stati analizzati utilizzando i normali metodi per la ricerca sociale ed economica. Sono state individuate otto opzioni strategiche che rientrano in tre grandi categorie, che potrebbero essere raggruppate per formare una scelta politica:

²⁵ SWD (2020) xxx final.

- Categoria I (opzioni 1-4; combinazione di opzioni possibile): opzioni da governo a governo per facilitare la condivisione delle informazioni e la cooperazione digitale tra le autorità doganali e le autorità competenti partner. Ciascuna opzione ha un ambito di applicazione diverso. L'opzione 1 rende obbligatorio il sistema EU CSW-CERTEX e riguarda i requisiti normativi dell'UE per i quali sono disponibili le pertinenti informazioni relative alle dogane a livello dell'UE per tutti gli Stati membri, fornendo una funzionalità automatizzata di gestione della quantità. L'opzione 2 riguarda i requisiti normativi dell'UE per i quali sono disponibili informazioni a livello nazionale. L'opzione 3 riguarda i requisiti normativi nazionali e l'opzione 4 i documenti dei paesi terzi.
- Categoria II (opzioni 5-7; è possibile solo un'opzione): opzioni per la cooperazione tra imprese e governi volte a migliorare le interazioni degli operatori economici con le autorità. L'opzione 5 istituisce un portale comune per la gestione delle formalità non doganali dell'Unione. L'opzione 6 istituisce sportelli unici a livello nazionale per fornire agli operatori economici punti di accesso unico armonizzati per l'espletamento delle formalità doganali e non doganali. L'opzione 7 istituisce un punto di accesso unico a livello dell'UE per espletare i requisiti doganali e non doganali.
- Categoria III (opzione 8): un'opzione trasversale per razionalizzare il modo in cui le autorità doganali e le autorità competenti partner identificano gli operatori economici. Si baserebbe su un uso più esteso dell'attuale sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) per la registrazione e la convalida (8i) o unicamente per la convalida (8ii).

Le opzioni 1, 2, 6, 7 e 8ii sono state selezionate per un'analisi approfondita sulla base di un esercizio di screening. L'analisi d'impatto ha individuato effetti di natura analoga per tutte le opzioni. Gli impatti economici diretti comprenderebbero costi di attuazione una tantum e costi ricorrenti, nonché risparmi derivanti da una riduzione degli oneri amministrativi per tutti i portatori di interessi. Rafforzare la cooperazione e agevolare la condivisione delle informazioni tra le autorità responsabili dello sdoganamento delle merci permetterebbe anche di migliorare i processi di gestione del rischio e di ridurre i casi di frode e di errore umano. Questo a sua volta migliorerebbe il rispetto e l'applicazione della normativa non doganale e i benefici sociali e ambientali correlati.

Per individuare l'opzione prescelta sono stati confrontati diversi pacchetti di opzioni in termini di efficacia (ossia applicazione dei pertinenti requisiti normativi e agevolazione degli scambi), efficienza, coerenza con altre politiche e proporzionalità. Dal confronto è emerso che i maggiori vantaggi possono essere ottenuti solo da pacchetti comprendenti le opzioni sia della categoria I che della categoria II, mentre l'opzione 8ii potenzia in modo incrementale i benefici di qualsiasi pacchetto. Le opzioni 1 e 6 sono risultate efficaci in termini di costi, coerenti e proporzionate, mentre le opzioni 2 e (in particolare) 7 sono risultate problematiche sotto questi aspetti. Il pacchetto prescelto è quindi costituito dalle opzioni 1 + 6 + 8ii.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente

- **Diritti fondamentali**

L'attuazione armonizzata della legislazione dell'UE nel settore della conformità normativa contribuirà a garantire la parità di trattamento degli operatori economici in tutta l'UE, migliorando nel contempo la trasparenza delle pertinenti attività doganali. Le formalità doganali contengono sia dati personali che dati commercialmente sensibili. Qualsiasi requisito relativo ai dati commerciali e tecnici nell'ambito dell'iniziativa garantirà un'ampia copertura

del trattamento dei dati personali in quanto diritto umano fondamentale conformemente al regolamento (UE) n. 2016/679²⁶ e al regolamento (UE) n. 2018/1725²⁷.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Le risorse finanziarie e umane necessarie figurano nella scheda finanziaria allegata.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La Commissione garantirà la messa in essere di disposizioni per monitorare e valutare il funzionamento dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. Il monitoraggio periodico si baserà, per quanto possibile, su fonti a livello dell'UE, quali le relazioni disaggregate sulle prestazioni dell'unione doganale, i prodotti informatici e commerciali del sistema EU CSW-CERTEX e statistiche. Le amministrazioni doganali nazionali saranno consultate per stabilire se e in quale misura sarà possibile utilizzare anche altre fonti.

Entro il 31 dicembre 2027 e successivamente ogni tre anni, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane, compresa una valutazione globale del sistema EU CSW-CERTEX. Poiché alcuni elementi della cooperazione digitale non saranno ancora pienamente operativi al momento della prima valutazione, l'obiettivo sarà di fare il punto sui progressi compiuti, individuare gli aspetti da migliorare e formulare raccomandazioni per il futuro. La seconda valutazione adotterà un approccio più sommativo. La Commissione valuterà il funzionamento dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane alla luce del potenziamento della collaborazione digitale tra le autorità doganali e le autorità competenti partner coinvolte nello sdoganamento delle merci, al fine di garantire procedure semplificate per gli operatori economici e l'espletamento efficace delle formalità non doganali dell'UE.

Gli indicatori di monitoraggio dovrebbero essere raccolti, ove possibile, su base continuativa dal sistema EU CSW-CERTEX. Ai fini della valutazione, le statistiche annuali saranno elaborate e confrontate tra anni successivi. Ove possibile, si può ricorrere a un confronto con la situazione di partenza considerata come tendenza o media dei tre anni precedenti l'entrata in vigore.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta di regolamento è strutturata come segue:

Capo I – Disposizioni generali

Il capo I stabilisce le disposizioni generali del presente regolamento, compresi l'oggetto e le definizioni dei termini fondamentali. Esso istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane quale insieme integrato di servizi elettronici interoperabili messi a disposizione

²⁶ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

²⁷ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)

a livello nazionale e dell'UE. Tali servizi sono intesi a contribuire al rispetto e all'espletamento delle formalità non doganali dell'Unione necessarie per vincolare le merci a un determinato regime doganale al fine di agevolare gli scambi e proteggere ulteriormente l'Unione. Gli obiettivi generali e specifici della proposta legislativa definiscono l'ambito di applicazione dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane e stabiliscono il contesto per la regolamentazione dei servizi elettronici che ne garantiranno il funzionamento preciso ed efficiente.

Più concretamente, ciò comporta: 1) la creazione di un sistema centrale dell'UE per interconnettere gli ambienti nazionali di sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell'UE, consentendo la cooperazione digitale tra le autorità di regolamentazione coinvolte nello sdoganamento delle merci, 2) l'armonizzazione degli ambienti nazionali di sportello unico doganale e delle loro funzionalità e 3) la fissazione di norme specifiche per la cooperazione amministrativa digitale.

Capo II - Sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico doganale dell'UE (EU CSW-CERTEX)

Il capo II stabilisce le disposizioni per il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico doganale dell'UE (EU CSW-CERTEX). Esso stabilisce la creazione del sistema EU CSW-CERTEX quale interfaccia in tempo reale tra gli ambienti nazionali di sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell'UE.

Il sistema EU CSW-CERTEX sarà sviluppato e gestito congiuntamente dalla Commissione e dagli Stati membri. Esso comprenderà le formalità non doganali dell'UE digitalizzate a livello dell'UE, per le quali tutte le autorità competenti partner forniscono le informazioni pertinenti richieste dalle autorità doganali per lo sdoganamento in un sistema UE. Tali formalità sono specificate nell'allegato²⁸ del regolamento e possono essere modificate mediante atti delegati. La Commissione collegherà il sistema EU CSW-CERTEX ai rispettivi sistemi non doganali dell'UE e gli Stati membri lo collegheranno agli ambienti nazionali di sportello unico per le dogane.

I dati personali scambiati tra l'ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell'UE saranno trattati nel sistema EU CSW-CERTEX senza essere conservati. Il trattamento avrà luogo per due scopi principali: agevolare la condivisione di informazioni tra gli ambienti nazionali per le dogane e i sistemi non doganali dell'UE ed effettuare la trasformazione dei dati, ove necessario, per eseguire processi senza soluzione di continuità in tutti i domini digitali doganali e non doganali. Le categorie di interessati che richiedono il trattamento dei dati personali comprendono le persone fisiche, incluso il personale autorizzato delle dogane, le autorità competenti partner o qualsiasi altro organismo certificato le cui informazioni sono contenute nella dichiarazione doganale o nei documenti di accompagnamento richiesti per espletare tutte le formalità non doganali dell'UE contemplate dal sistema EU CSW-CERTEX. Un'ulteriore categoria di interessati comprende il personale della Commissione e i fornitori terzi che agiscono per suo conto che sono coinvolti in attività operative e di manutenzione connesse al sistema EU CSW-CERTEX. La Commissione e gli Stati membri saranno contitolari del trattamento dei dati personali nel sistema EU CSW-CERTEX conformemente ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

²⁸ In particolare, il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe inizialmente comprendere i requisiti sanitari e fitosanitari, le norme che disciplinano l'importazione di prodotti biologici, i requisiti ambientali in relazione ai gas fluorurati a effetto serra e alle sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché le formalità relative all'importazione di beni culturali.

Capo III - Ambienti nazionali di sportello unico per le dogane

Il capo III stabilisce le disposizioni relative alle componenti nazionali dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane che, ai fini del presente regolamento, sono denominati ambienti nazionali di sportello unico per le dogane. Ciascuno Stato membro sarà responsabile dello sviluppo, dell'attuazione e del mantenimento del funzionamento preciso ed efficiente degli ambienti nazionali di sportello unico per le dogane.

Per garantire la conformità e l'applicazione armonizzate dei requisiti normativi non doganali dell'UE, gli ambienti nazionali di sportello unico per le dogane si concentreranno sul consentire alle autorità doganali di verificare automaticamente tali formalità e alle autorità competenti partner di gestire la quantità di merci autorizzate sulla base del loro svincolo da parte delle autorità doganali.

Per allineare ulteriormente i processi di conformità e agevolare gli scambi, gli ambienti nazionali di sportello unico per le dogane diventeranno un canale di comunicazione unico in cui gli operatori economici espletano le pertinenti formalità doganali e le formalità non doganali specifiche dell'UE necessarie per vincolare le merci ai regimi doganali. Questo meccanismo di agevolazione consentirà agli operatori economici di presentare presso un unico punto i dati doganali e i dati non doganali dell'UE richiesti dalle varie autorità coinvolte nello sdoganamento delle merci. Ciò comporterà una riduzione della duplicazione, dei tempi e dei costi di conformità per gli operatori economici. Le formalità non doganali dell'UE soggette a questa specifica misura di agevolazione sono un sottoinsieme delle formalità generali elencate nell'allegato che saranno individuate dalla Commissione mediante atti di esecuzione a seguito della valutazione di una serie di criteri pertinenti per l'agevolazione degli scambi nonché della fattibilità giuridica e tecnica. Gli ambienti nazionali di sportello unico per le dogane possono servire anche da piattaforma per il coordinamento dei rispettivi controlli, fornendo una soluzione di sportello unico a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane sarà effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679. Ciascuno Stato membro sarà il solo responsabile del trattamento dei dati nel rispettivo sistema e informerà la Commissione in caso di violazione dei dati personali che comprometta la sicurezza, la riservatezza, la disponibilità o l'integrità degli stessi.

Capo IV - Cooperazione digitale: scambio di informazioni e altre norme procedurali

Il capo IV contiene le disposizioni fondamentali per il funzionamento efficiente dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. Il capitolo è suddiviso in tre sezioni principali corrispondenti ai diversi aspetti della cooperazione digitale e della condivisione di informazioni tra autorità doganali, autorità competenti partner e operatori economici, come spiegato di seguito.

La sezione 1 stabilisce le norme per lo scambio di informazioni tra gli ambienti nazionali di sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell'UE effettuato attraverso il sistema EU CSW-CERTEX applicabili a tutte le formalità non doganali dell'UE elencate nell'allegato. Tali scambi di informazioni serviranno ai seguenti scopi:

1. mettere i dati pertinenti a disposizione delle autorità doganali per una migliore applicazione delle politiche di regolamentazione non doganali mediante la verifica automatizzata di tali formalità.
2. fornire i dati pertinenti alle autorità competenti partner affinché possano monitorare e determinare la quantità residua di merci autorizzate che non è stata cancellata dalle autorità doganali nello sdoganamento di altre spedizioni;

3. facilitare l'integrazione delle procedure doganali e delle procedure non doganali dell'UE ai fini di un processo di sdoganamento delle merci pienamente automatizzato, sostenendo l'attuazione di soluzioni di "sportello unico";
4. consentire la condivisione automatizzata dei dati tra le autorità doganali e le autorità competenti partner come richiesto dalla legislazione dell'UE.

Se necessario, il sistema EU CSW-CERTEX effettuerà anche la trasformazione dei dati ai fini dell'interoperabilità di sistemi e imprese.

La sezione 2 illustra le disposizioni supplementari che si applicano unicamente al sottoinsieme di formalità non doganali dell'UE comprese nel sistema EU CSW-CERTEX, che dovrebbero essere identificate dalla Commissione valutando se sia stato rispettato un insieme di criteri pertinenti. Le misure di agevolazione supplementari per queste specifiche formalità richiedono che gli ambienti nazionali di sportello unico per le dogane diventino un canale di comunicazione unico in cui gli operatori economici espletano le formalità doganali e le formalità non doganali dell'UE. Questa soluzione semplificherà le procedure di sdoganamento e affronterà i problemi principali, come la necessità di trasmettere informazioni simili a più autorità attraverso una serie di sistemi per gli stessi movimenti di merci. In particolare, gli operatori economici potranno presentare tutti i dati richiesti per il vincolo delle merci ai regimi doganali e ricevere un feedback elettronico in un unico punto dalle autorità di regolamentazione interessate.

La Commissione definirà un quadro per l'armonizzazione e la razionalizzazione dei dati al fine di consentire il riutilizzo dei dati forniti dagli operatori economici in linea con il principio della comunicazione una tantum. Più concretamente, la Commissione definirà i dati comuni tra la dichiarazione doganale e la corrispondente domanda di documenti di accompagnamento e individuerà i dati supplementari richiesti unicamente dalla normativa non doganale dell'Unione. Ai fini del presente regolamento, questi ultimi dati sono denominati "serie di dati dell'autorità competente partner (ACP)". I dati della dichiarazione doganale e la serie o le serie di dati ACP andranno a costituire una dichiarazione integrata comprendente tutte le informazioni relative allo sdoganamento necessarie per espletare le formalità doganali e le formalità non doganali dell'UE in questione. Tra le altre possibilità, questo approccio semplificato potrebbe consentire agli operatori economici di presentare congiuntamente tutti i dati necessari per vincolare le merci ai regimi doganali. Da un punto di vista procedurale e temporale, ciò può essere conseguito in linea con l'articolo 171 del regolamento (UE) n. 952/2013, che consente di presentare la dichiarazione doganale prima della presentazione delle merci. La presentazione della dichiarazione doganale insieme alla serie o alle serie pertinenti di dati ACP significa che l'operatore economico dichiara contemporaneamente le merci in vista del loro vincolo a un regime doganale e richiede i documenti di accompagnamento richiesti.

Il sistema EU CSW-CERTEX trasmetterà i dati pertinenti dall'ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane agli appropriati sistemi non doganali dell'UE per metterli a disposizione delle autorità competenti partner affinché svolgano i loro compiti. Al ricevimento dei dati, le autorità competenti partner esamineranno le informazioni loro trasmesse e trasmetteranno le loro decisioni di sdoganamento alle autorità doganali tramite il sistema EU CSW-CERTEX. A loro volta, le autorità doganali comunicheranno tali informazioni all'operatore economico. Il numero EORI sarà utilizzato come identificativo per la condivisione e il riferimento incrociato delle informazioni relative a tali scambi.

Per contribuire all'attuazione del presente regolamento, nella sezione 3 sono introdotte ulteriori norme procedurali su tutte le formalità non doganali dell'UE necessarie per gli scambi internazionali. Esse prevedono l'uso del sistema di registrazione e identificazione degli

operatori economici (EORI) da parte delle autorità competenti partner e la nomina di coordinatori nazionali.

A ciascun operatore economico impegnato in operazioni doganali è assegnato un numero EORI come identificativo per tutte le relazioni con le autorità doganali nell'UE. La Commissione gestisce un sistema centrale EORI per archiviare e gestire i dati relativi all'EORI. Per facilitare la collaborazione tra le diverse autorità coinvolte nel processo di sdoganamento delle merci, alle autorità competenti partner sarà concesso l'accesso al sistema EORI a fini di convalida. Ciò significa che possono richiedere il numero EORI agli operatori economici nell'ambito delle loro formalità e convalidarlo con il sistema EORI.

Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente quale coordinatore nazionale per assistere le parti coinvolte in tutte le questioni relative all'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. Il coordinatore nazionale fungerà da punto di contatto per la Commissione, promuovendo nel contempo la cooperazione a livello nazionale e garantendo che i rispettivi ambienti nazionali siano collegati al sistema EU CSW-CERTEX al fine di attuare efficacemente il presente regolamento.

Capo V - Costi del sistema EU CSW-CERTEX, programma di lavoro, monitoraggio e comunicazione

Il capo V contiene le disposizioni relative alla ripartizione dei costi, all'elaborazione di un programma di lavoro e al monitoraggio e alla comunicazione.

Tutti i costi associati allo sviluppo, all'integrazione e al funzionamento del sistema EU CSW-CERTEX, comprese le interfacce con i sistemi non doganali dell'UE, saranno a carico della Commissione, mentre gli Stati membri sosterranno i costi relativi alle interfacce del sistema EU CSW-CERTEX con gli ambienti nazionali di sportello unico per le dogane. Entro il 31 dicembre 2027 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sul funzionamento del sistema dello sportello unico doganale dell'UE. Gli Stati membri hanno il compito di fornire le informazioni necessarie per elaborare tale relazione.

La Commissione preparerà un programma di lavoro per sostenere l'attuazione graduale delle disposizioni relative alle formalità non doganali dell'UE elencate nell'allegato.

Capo VI - Procedure di adozione degli atti delegati e di esecuzione, modifiche e disposizioni finali

Il capo VI stabilisce le disposizioni per l'adozione di atti delegati e di esecuzione conformemente agli articoli 290 e 291 del TFUE, due modifiche del regolamento (UE) n. 952/2013 e l'entrata in vigore e l'applicazione.

Come stabilito all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 952/2013, la missione delle autorità doganali di agevolare gli scambi commerciali e garantire la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti, come pure di tutelare l'ambiente, in stretta cooperazione, se del caso, con altre autorità, è in linea con gli obiettivi del presente regolamento. Per questo motivo la definizione di normativa doganale di cui all'articolo 5, punto 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 sarà modificata per includere una nuova lettera e) che faccia riferimento al presente regolamento e alle disposizioni che lo integrano o lo attuano.

La seconda modifica aggiunge un comma all'articolo 163, paragrafo 1, introducendo la presunzione che i documenti di accompagnamento attestanti il rispetto delle formalità non doganali dell'UE contemplate dal sistema EU CSW-CERTEX siano in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali al momento della presentazione della dichiarazione doganale. Tale obbligo si considera soddisfatto in quanto le autorità doganali

saranno in grado di ottenere, attraverso il sistema EU CSW-CERTEX, i dati necessari per lo sdoganamento sulla base degli scambi di informazioni di cui sopra.

Il presente regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli articoli relativi all'integrazione nel sistema EU CSW-CERTEX delle formalità non doganali dell'UE elencate nell'allegato si applicano progressivamente alle date ivi specificate per ciascuna formalità. Gli articoli relativi alle misure di agevolazione supplementari che incidono sulle formalità non doganali specifiche dell'UE che la Commissione deve individuare mediante atti di esecuzione si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2031.

L'allegato

L'allegato del presente regolamento conterrà l'elenco delle formalità non doganali dell'UE necessarie per gli scambi internazionali di merci, i cui rispettivi sistemi saranno collegati al sistema EU CSW-CERTEX al fine di scambiare informazioni con gli ambienti nazionali di sportello unico per le dogane. Tale elenco conterrà i sistemi non doganali dell'UE e la pertinente legislazione dell'UE in vigore che disciplina le formalità contemplate dal presente regolamento. Tali formalità saranno integrate nell'ambiente di sportello unico dell'UE per le dogane attraverso un'attuazione graduale fino al 3 marzo 2025. L'allegato può essere modificato mediante atti delegati, con diritto di obiezione per il Parlamento europeo e il Consiglio.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 33, 114 e 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²⁹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- 1) Il commercio internazionale dell'Unione è soggetto alla normativa doganale e alla normativa non doganale dell'Unione. Quest'ultima si applica a beni specifici in settori quali la salute e la sicurezza, l'ambiente, l'agricoltura, la pesca, il patrimonio culturale e la vigilanza del mercato. Uno dei compiti principali assegnati alle autorità doganali in conformità del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰ è garantire la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti e, se del caso, la protezione dell'ambiente, in stretta cooperazione con altre autorità. Le autorità responsabili delle formalità regolamentari non doganali dell'Unione ("autorità competenti partner") e le autorità doganali spesso operano a compartimenti stagni, creando obblighi di dichiarazione complessi e onerosi per gli operatori e procedure inefficienti di sdoganamento delle merci che possono condurre a errori e frodi. Per risolvere il problema della frammentazione dell'interoperabilità tra le autorità doganali e le autorità competenti partner nella gestione dei processi di sdoganamento delle merci e coordinare le azioni in questo settore, la Commissione e gli Stati membri hanno assunto nel corso degli anni una serie di impegni intesi a sviluppare iniziative nell'ambito dello sportello unico per lo sdoganamento delle merci.
- 2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 6, della decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³¹, gli Stati membri e la Commissione si adoperano per istituire e rendere operativa una struttura di servizi a interfaccia unica. Come indicato nella relazione finale sulla valutazione dell'attuazione della dogana elettronica nell'UE del

²⁹ GU C [...] del [...], pag. [...].

³⁰ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

³¹ Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21).

21 gennaio 2015³², mentre alcuni elementi di tale decisione restano molto pertinenti, altre parti sono state sostituite o non sono sufficientemente concrete per incoraggiare e incentivare ulteriori progressi, in particolare per quanto riguarda l'iniziativa dello sportello unico. In tale contesto il Consiglio, nelle conclusioni del 17 dicembre 2014 sulla dogana elettronica e sull'attuazione dello sportello unico nell'Unione europea³³, ha approvato la dichiarazione di Venezia del 15 ottobre 2014³⁴ e ha invitato la Commissione a presentare una proposta di revisione della decisione n. 70/2008/CE.

- 3) Il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2015/1947³⁵ che approva, a nome dell'Unione, l'accordo sull'agevolazione degli scambi, entrato in vigore il 22 febbraio 2017. Tale accordo rappresenta lo sforzo più ampio in materia di agevolazione degli scambi e di riforma doganale nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio. Esso contiene disposizioni volte a migliorare considerevolmente lo sdoganamento delle merci e la cooperazione efficace tra le autorità doganali e altre autorità di regolamentazione in materia di agevolazione degli scambi e conformità doganale. A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo, i membri si impegnano a istituire o mantenere uno sportello unico che consenta agli operatori commerciali di presentare la documentazione e/o i dati richiesti per l'importazione, l'esportazione o il transito delle merci attraverso un unico punto di ingresso alle autorità o enti partecipanti.
- 4) L'agevolazione degli scambi e la sicurezza riguardano tutte le autorità coinvolte nel processo di sdoganamento delle merci attraverso le frontiere dell'Unione. Il rapido aumento del commercio internazionale ha accresciuto la necessità di migliorare la cooperazione e il coordinamento tra tali autorità. Il processo di digitalizzazione in corso consente di soddisfare questa esigenza in modo più efficiente collegando i sistemi delle autorità doganali e delle autorità competenti partner e consentendo uno scambio sistematico e automatizzato di informazioni tra di esse. L'attuale quadro di conformità normativa non è al momento sufficiente a sostenere un'interazione efficace tra le autorità doganali e le autorità competenti partner, i cui sistemi e le cui procedure sono caratterizzati da frammentazione e ridondanza. Un processo di sdoganamento delle merci pienamente coordinato ed efficiente richiede una semplificazione del contesto normativo unionale per il commercio internazionale che apporti benefici a lungo termine all'Unione e ai suoi residenti in tutti i settori.
- 5) Il piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-2020, presentato nella comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016³⁶, mira ad aumentare l'efficienza dei servizi pubblici eliminando gli ostacoli digitali esistenti, riducendo gli oneri amministrativi e migliorando la qualità delle interazioni tra le amministrazioni nazionali. In linea con questa visione e con gli sforzi più ampi volti a semplificare e digitalizzare i processi di comunicazione per gli scambi internazionali di merci, la

³² Relazione finale elaborata da Coffey International Development, Europe Economic Research Ltd e Ramboll Management Consulting su richiesta della Commissione.

³³ ST16507/14.

³⁴ Allegato delle conclusioni del Consiglio del 17 dicembre 2014.

³⁵ Decisione (UE) 2015/1947 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 284 del 30.10.2015, pag. 1).

³⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-2020 - Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione (COM(2016)179 final del 19 aprile 2016).

Commissione ha sviluppato un progetto pilota volontario denominato "Scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane". Tale progetto consente alle autorità doganali di verificare automaticamente il rispetto di un numero limitato di formalità non doganali tramite lo scambio di informazioni tra i sistemi doganali degli Stati membri partecipanti e i rispettivi sistemi non doganali dell'Unione che gestiscono le formalità non doganali. Anche se il progetto ha migliorato le procedure di sdoganamento, la sua natura volontaria ne limita chiaramente il potenziale di generare benefici sostanziali per le autorità doganali, le autorità competenti partner e gli operatori economici.

- 6) Al fine di realizzare un ambiente pienamente digitale e un processo efficiente di sdoganamento delle merci per tutte le parti coinvolte nel commercio internazionale è necessario stabilire norme comuni per un ambiente armonizzato e integrato di sportello unico dell'Unione europea per le dogane (ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane). Tale ambiente dovrebbe comprendere una serie di servizi elettronici pienamente integrati forniti a livello nazionale e dell'Unione per facilitare la condivisione delle informazioni e la cooperazione digitale tra le autorità doganali e le autorità competenti partner e per semplificare le procedure di sdoganamento delle merci per gli operatori economici. L'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane dovrebbe essere sviluppato conformemente alle possibilità di identificazione e di autenticazione affidabili offerte dal regolamento eIDAS³⁷ e, se del caso, al principio "una tantum", come stabilito nel regolamento sullo sportello digitale unico³⁸. Per attuare l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane è necessario istituire, sulla base del progetto pilota, un sistema di scambio di certificati, il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'UE per le dogane (EU CSW-CERTEX), che interconnetta gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell'Unione che gestiscono specifiche formalità non doganali. È inoltre necessario armonizzare gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane, integrarli nell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane e stabilire una serie di norme sulla cooperazione amministrativa digitale nell'ambito dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane.
- 7) Gli scambi di informazioni digitali attraverso il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbero comprendere le formalità non doganali dell'Unione previste dalla normativa dell'Unione che le autorità doganali sono incaricate di applicare. Tali formalità impongono obblighi diversi per l'importazione, l'esportazione o il transito di determinate merci e la loro verifica tramite i controlli doganali è di fondamentale importanza per l'efficace funzionamento dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. Il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe comprendere le formalità regolamentari digitalizzate previste dalla normativa dell'Unione e gestite dalle autorità competenti partner nei sistemi elettronici non doganali dell'Unione, che conservano le informazioni pertinenti di tutti gli Stati membri necessarie per lo sdoganamento delle merci. È pertanto opportuno individuare le formalità non doganali dell'Unione che

³⁷ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

³⁸ Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

dovrebbero essere oggetto di cooperazione digitale attraverso il sistema EU CSW-CERTEX. In particolare, il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe inizialmente comprendere i requisiti sanitari e fitosanitari, le norme che disciplinano l'importazione di prodotti biologici, i requisiti ambientali in relazione ai gas fluorurati a effetto serra e alle sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché le formalità relative all'importazione di beni culturali.

- 8) Il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe facilitare la condivisione di informazioni tra gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell'Unione. Questo significa che quando un operatore economico presenta una dichiarazione doganale che richiede la conformità a formalità non doganali dell'Unione, le autorità doganali e le autorità competenti partner possono scambiare e verificare in modo automatizzato ed efficiente le informazioni richieste per il processo di sdoganamento. Il potenziamento della cooperazione digitale e del coordinamento tra le autorità doganali e le autorità competenti partner dovrebbe rendere possibili procedure prive di supporto cartaceo più integrate, più rapide e più semplici per lo sdoganamento delle merci, una più efficace applicazione delle formalità non doganali dell'Unione e una migliore conformità alle stesse.
- 9) La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe sviluppare, integrare, utilizzare e mantenere il sistema EU CSW-CERTEX. Per fornire servizi di sportello unico adeguati e armonizzati a livello dell'Unione per le formalità non doganali dell'Unione, la Commissione dovrebbe collegare i rispettivi sistemi non doganali dell'Unione con EU CSW-CERTEX. Agli Stati membri spetterebbe il compito di collegare i rispettivi ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane con EU CSW-CERTEX.
- 10) Il trattamento di dati personali nel sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe facilitare la condivisione delle informazioni tra gli ambienti doganali nazionali e i sistemi non doganali dell'Unione senza che i dati siano conservati. I dati dovrebbero inoltre essere trasformati, ove necessario, per consentire lo scambio di informazioni tra i due domini digitali. I sistemi informatici utilizzati per la trasformazione dei dati dovrebbero essere situati nell'Unione.
- 11) In funzione del tipo di formalità non doganali, le informazioni elettroniche da scambiare attraverso il sistema EU CSW-CERTEX potrebbero contenere diverse categorie di interessati e i loro dati personali necessari per presentare la dichiarazione doganale o per richiedere documenti di accompagnamento. Le dichiarazioni doganali possono contenere dati personali di diverse categorie di interessati, tra cui esportatori, importatori, destinatari e altri attori della catena di approvvigionamento. I documenti di accompagnamento possono contenere le stesse informazioni per altre categorie di interessati, quali speditori, esportatori, destinatari, importatori e licenziatari. Una terza categoria di interessati i cui dati personali potrebbero essere trattati nel sistema EU CSW-CERTEX comprende il personale autorizzato delle autorità doganali, delle autorità competenti partner o di qualsiasi altro organismo certificato, nonché il personale della Commissione ed eventuali fornitori terzi che agiscono per suo conto coinvolti in attività operative e di manutenzione di EU CSW-CERTEX.
- 12) Quando i dati personali sono trattati da due o più entità che determinano congiuntamente la finalità e i mezzi del trattamento, tali entità dovrebbero essere contitolari del trattamento. Poiché la Commissione e gli Stati membri sono responsabili del funzionamento del sistema EU CSW-CERTEX, essi dovrebbero essere contitolari del trattamento dei dati personali in EU CSW-CERTEX in

conformità dei regolamenti (UE) 2018/1725³⁹ e (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰.

- 13) L'accresciuta digitalizzazione delle formalità regolamentari doganali e non doganali dell'Unione applicabili agli scambi internazionali ha offerto agli Stati membri nuove opportunità per migliorare la cooperazione digitale tra le autorità doganali e le autorità competenti partner. Nel perseguire tali priorità, vari Stati membri hanno iniziato a elaborare quadri per ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane. Tali iniziative differiscono in misura considerevole per quanto riguarda il livello dell'attuale architettura informatica doganale, le priorità e le strutture dei costi. È pertanto necessario esigere che gli Stati membri istituiscano e gestiscano ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane per le formalità non doganali dell'Unione comprese in EU CSW-CERTEX. Tali ambienti dovrebbero costituire le componenti nazionali dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane, consentendo la condivisione di informazioni per via elettronica e la collaborazione tra le autorità doganali, le autorità competenti partner e gli operatori economici al fine di garantire il rispetto e l'efficace applicazione della normativa doganale e delle formalità non doganali dell'Unione comprese in EU CSW-CERTEX. In linea con tale obiettivo, gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane dovrebbero consentire alle autorità doganali di verificare in modo automatizzato le formalità per le quali i dati sono trasmessi dal rispettivo sistema non doganale dell'Unione tramite EU CSW-CERTEX. Gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane dovrebbero inoltre consentire alle autorità competenti partner di monitorare e controllare le quantità di merci autorizzate ("gestione della quantità") che sono state svincolate dalle autorità doganali nell'Unione. Queste funzioni dovrebbero essere assicurate fornendo le necessarie informazioni sullo sdoganamento ai sistemi non doganali dell'Unione tramite EU CSW-CERTEX. In pratica, la gestione della quantità a livello dell'Unione è necessaria per consentire una migliore applicazione delle formalità regolamentari non doganali tramite un monitoraggio automatizzato e continuo dell'uso dei quantitativi autorizzati per lo svincolo delle merci, evitando il loro uso eccessivo o inadeguato.
- 14) Al fine di semplificare ulteriormente le procedure di sdoganamento delle merci per gli operatori economici, gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane dovrebbero diventare un canale unico di comunicazione con le autorità doganali e le autorità competenti partner. Le formalità non doganali dell'Unione oggetto di questa misura di agevolazione supplementare sono un sottoinsieme delle formalità generali incluse nel sistema EU CSW-CERTEX. È opportuno che la Commissione individui progressivamente tali formalità valutando il rispetto di una serie di criteri pertinenti per l'agevolazione degli scambi, tenendo conto della loro fattibilità giuridica e tecnica. Al fine di promuovere ulteriormente l'agevolazione degli scambi, dovrebbe essere possibile utilizzare gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane come piattaforma per il coordinamento dei controlli tra le autorità doganali e le autorità

³⁹ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)

⁴⁰ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

competenti partner, in conformità dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013.

- 15) Ogni Stato membro dovrebbe essere l'unico titolare del trattamento dei dati effettuato nell'ambito dell'ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane. Le operazioni di trattamento dei dati dovrebbero essere svolte conformemente al regolamento (UE) 2016/679. Poiché alcuni dei dati provenienti dall'ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane devono essere scambiati con i sistemi non doganali dell'Unione attraverso EU CSW-CERTEX, è opportuno che ciascuno Stato membro sia tenuto a notificare alla Commissione qualsiasi violazione dei dati personali che comprometta la sicurezza, la riservatezza, la disponibilità o l'integrità dei dati personali trattati nel proprio ambiente.
- 16) Affinché il processo di sdoganamento delle merci sia pienamente coordinato sono necessarie procedure a supporto della cooperazione digitale e della condivisione di informazioni tra le autorità doganali, le autorità competenti partner e gli operatori economici per espletare le formalità non doganali dell'Unione incluse nel sistema EU CSW-CERTEX e garantire il rispetto delle stesse. Per interoperabilità si intende la capacità di gestire tali processi senza soluzione di continuità tra sistemi e domini doganali e non doganali senza perdere il contesto o il significato dei dati scambiati. Per consentire una verifica pienamente automatizzata delle formalità non doganali dell'Unione, EU CSW-CERTEX dovrebbe garantire l'interoperabilità tecnica e la coerenza del significato. È importante allineare la terminologia doganale e non doganale per garantire che le informazioni e i dati scambiati siano conservati e compresi in tutti gli scambi tra i sistemi non doganali dell'Unione e gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane. Inoltre, al fine di garantire un'applicazione armonizzata delle formalità non doganali dell'Unione in tutta l'Unione, è opportuno che EU CSW-CERTEX individui i regimi doganali per i quali i documenti di accompagnamento possono essere utilizzati sulla base delle decisioni amministrative indicate dall'autorità competente partner nei documenti di accompagnamento. Da un punto di vista tecnico, EU CSW-CERTEX dovrebbe rendere compatibili i dati doganali e i dati non doganali convertendone, ove necessario, il formato o la struttura, senza modificarne il contenuto.
- 17) In considerazione delle formalità non doganali dell'Unione contemplate, il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe avere diverse finalità. Dovrebbe mettere i dati pertinenti a disposizione delle autorità doganali per una più efficace applicazione delle politiche di regolamentazione non doganali dell'Unione mediante la verifica automatizzata di tali formalità. Dovrebbe fornire i dati pertinenti alle autorità competenti partner al fine di monitorare e determinare la quantità residua di merci autorizzate non cancellata dalle autorità doganali nello sdoganamento di altre spedizioni. Dovrebbe inoltre sostenere l'attuazione del principio dello "sportello unico" per l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, facilitando l'integrazione delle procedure doganali e non doganali dell'Unione in un processo di sdoganamento delle merci completamente automatizzato. Alcuni atti giuridici dell'Unione possono richiedere trasferimenti di dati tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione e comunicazione istituito nell'atto pertinente. Il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe pertanto consentire la condivisione automatizzata dei dati tra le autorità doganali e le autorità competenti partner, ove richiesto da tali atti.
- 18) Al fine di istituire un canale di comunicazione unico con le autorità competenti per lo sdoganamento delle merci, gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane dovrebbero consentire agli operatori economici di presentare in un punto unico i dati

necessari richiesti dalla normativa doganale e dalla normativa non doganale dell'Unione e di ricevere le relative informazioni dalle autorità interessate direttamente da tale punto. È opportuno che il canale di comunicazione unico sia utilizzato solo per le formalità non doganali dell'Unione incluse in EU CSW-CERTEX e considerate idonee per misure di agevolazione supplementari.

- 19) Esiste una sovrapposizione considerevole tra i dati contenuti nella dichiarazione doganale e i dati contenuti nella domanda di documenti di accompagnamento. Per consentire il riutilizzo dei dati, in modo che gli operatori economici non debbano fornire gli stessi dati più di una volta, è necessario riconciliare e razionalizzare i requisiti in materia di dati per le formalità doganali e le formalità non doganali dell'Unione comprese in EU CSW-CERTEX. È pertanto opportuno che la Commissione individui i dati contenuti sia nella dichiarazione doganale che nella domanda di documenti di accompagnamento. La Commissione dovrebbe inoltre individuare i dati richiesti unicamente dalla normativa non doganale dell'Unione ("serie di dati dell'autorità competente partner (ACP)"). I dati della dichiarazione doganale e la serie o le serie di dati ACP dovrebbero costituire una dichiarazione integrata comprendente tutte le informazioni relative allo sdoganamento necessarie per espletare le formalità doganali e le formalità non doganali dell'Unione incluse in EU CSW-CERTEX.
- 20) Per consentire agli operatori economici di espletare le formalità doganali e le formalità non doganali concernenti gli stessi movimenti di merci, gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane dovrebbero consentire loro di presentare, mediante una dichiarazione integrata, tutti i dati richiesti da diverse autorità di regolamentazione per vincolare le merci ai regimi doganali. Dovrebbe essere possibile introdurre tali dati insieme alla dichiarazione doganale presentata prima della presentazione prevista delle merci in dogana, conformemente all'articolo 171 del regolamento (UE) n. 952/2013.
- 21) Per trasmettere a tutte le autorità interessate le informazioni fornite dagli operatori economici nell'ambito degli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane, il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe consentire i necessari scambi di informazioni tra il dominio doganale e quello non doganale. In particolare, EU CSW-CERTEX dovrebbe ricevere dagli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane i dati richiesti per l'espletamento delle formalità non doganali dell'Unione applicabili e trasmetterli al rispettivo sistema non doganale dell'Unione. Tale scambio dovrebbe consentire alle autorità competenti partner di esaminare le informazioni trasmesse ai rispettivi sistemi non doganali dell'Unione e di adottare le decisioni di sdoganamento da trasmettere alle autorità doganali tramite EU CSW-CERTEX. Le autorità doganali, a loro volta, dovrebbero mettere tali informazioni a disposizione degli operatori economici tramite gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane. È opportuno che il numero EORI sia utilizzato come identificativo per la condivisione e il riferimento incrociato delle informazioni relative a tali scambi.
- 22) A norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013, a ciascun operatore economico impegnato in operazioni doganali è assegnato un numero EORI come identificativo per tutte le relazioni con le autorità doganali nell'Unione. La Commissione gestisce un sistema centrale EORI per conservare e trattare i dati relativi all'EORI. Per facilitare la collaborazione tra le diverse autorità coinvolte nel processo di sdoganamento delle merci, le autorità competenti partner dovrebbero avere accesso al sistema EORI per convalidare il numero EORI che possono chiedere agli operatori economici nell'ambito delle loro formalità.

- 23) Una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri è essenziale per coordinare tutte le attività associate al funzionamento efficace dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. Data la portata ampia e diversificata di tali attività, è necessario che ciascuno Stato membro nomini un'autorità competente quale coordinatore nazionale. Il coordinatore nazionale dovrebbe fungere da punto di contatto per la Commissione e promuovere la cooperazione a livello nazionale, garantendo nel contempo l'interoperabilità dei sistemi. La Commissione dovrebbe assicurare il coordinamento ove necessario e contribuire a garantire l'efficace applicazione delle formalità non doganali dell'Unione.
- 24) Lo sviluppo dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane comporta vari costi di attuazione. È importante ripartire tali costi tra la Commissione e gli Stati membri nel modo più appropriato a seconda del tipo di servizi forniti. La Commissione dovrebbe sostenere i costi inerenti allo sviluppo, alla manutenzione e al funzionamento della componente centrale dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane, del sistema EU CSW-CERTEX e delle sue interfacce con i sistemi non doganali dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero sostenere i costi connessi al loro ruolo nel garantire le interfacce con EU CSW-CERTEX e allo sviluppo, alla manutenzione e al funzionamento degli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane.
- 25) È necessaria una pianificazione dettagliata per integrare progressivamente nel sistema EU CSW-CERTEX varie formalità non doganali dell'Unione previste da diversi settori. A tal fine è opportuno che la Commissione elabori un programma di lavoro per integrare tali formalità in EU CSW-CERTEX e per instaurare collegamenti tra i sistemi non doganali dell'Unione che trattano tali formalità e EU CSW-CERTEX. L'obiettivo principale del programma di lavoro dovrebbe essere quello di sostenere i requisiti operativi e il calendario di attuazione di tali attività. Il programma di lavoro dovrebbe essere riesaminato periodicamente per valutare i progressi complessivi compiuti nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
- 26) La Commissione dovrebbe monitorare regolarmente il funzionamento dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane al fine di valutare le prestazioni di EU CSW-CERTEX e di garantire l'efficace applicazione delle formalità non doganali dell'Unione comprese in EU CSW-CERTEX. È opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni periodiche di valutazione sul funzionamento dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. Tali relazioni dovrebbero fare il punto sui progressi compiuti, individuare i settori da migliorare e proporre raccomandazioni per il futuro alla luce dei progressi ottenuti in vista del potenziamento della collaborazione digitale tra le autorità doganali e le autorità competenti partner coinvolte nello sdoganamento delle merci, al fine di garantire procedure semplificate per gli operatori economici e l'efficace applicazione delle formalità non doganali dell'Unione.
- 27) Al fine di garantire un funzionamento efficiente ed efficace dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) con riguardo alle modifiche dell'elenco delle formalità non doganali dell'Unione comprese nel sistema EU CSW-CERTEX, alla specifica dei dati da scambiare tramite EU CSW-CERTEX e all'individuazione dei dati comuni sia alla dichiarazione doganale che alla domanda di documenti di accompagnamento, unitamente alla serie di dati ACP per ciascuno dei pertinenti atti dell'Unione applicabili alle formalità non doganali dell'Unione integrate in EU CSW-CERTEX. È

di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"⁴¹. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

- 28) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione delle responsabilità rispettive dei contitolari del trattamento in materia di rispetto degli obblighi di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725; l'adozione di norme specifiche per lo scambio di informazioni da trattare nel sistema EU CSW-CERTEX, comprese, se del caso, eventuali norme specifiche per garantire la protezione dei dati personali; la determinazione delle formalità non doganali dell'Unione integrate in EU CSW-CERTEX che possono essere oggetto di una cooperazione digitale supplementare; l'adozione di disposizioni procedurali per gli scambi supplementari di informazioni trattate nel sistema EU CSW-CERTEX, comprese, se del caso, eventuali norme specifiche che disciplinano la protezione dei dati personali, e l'adozione di un programma di lavoro a sostegno dell'attuazione delle disposizioni relative al collegamento dei pertinenti sistemi non doganali dell'Unione al sistema EU CSW-CERTEX e all'integrazione delle rispettive formalità non doganali dell'Unione. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴².
- 29) Il regolamento (UE) n. 952/2013 dovrebbe essere modificato in modo da integrare l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane nel concetto di normativa doganale e da integrare più efficacemente le procedure doganali e non doganali dell'Unione, consentendone lo svolgimento simultaneo. In primo luogo, poiché il presente regolamento istituisce un meccanismo che consente alle autorità doganali di far rispettare le formalità regolamentari concernenti il processo di sdoganamento delle merci, è necessario includere tale meccanismo e le relative disposizioni integrative e di attuazione nella definizione di normativa doganale di cui all'articolo 5, punto 2, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale approccio è in linea con l'articolo 3 del regolamento (UE) n. 952/2013, che affida alle autorità doganali il compito di garantire la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti in stretta cooperazione, se del caso, con altre autorità, agevolando nel contempo gli scambi commerciali. In secondo luogo, l'articolo 163, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 stabilisce che i documenti di accompagnamento richiesti per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale pertinente debbano essere in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali nel momento in cui viene presentata la dichiarazione doganale. Poiché le autorità doganali potranno ottenere tramite il sistema EU CSW-CERTEX i dati necessari associati alle formalità non doganali dell'Unione,

⁴¹ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

⁴² Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

tale obbligo dovrebbe essere considerato soddisfatto e l'articolo 163, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

- 30) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il xx/xx/202x.
- 31) L'integrazione delle formalità non doganali dell'Unione nel sistema EU CSW-CERTEX richiede l'attuazione di nuove infrastrutture informatiche per instaurare i collegamenti tra gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell'Unione, la determinazione dei dati da scambiare e l'elaborazione di specifiche tecniche e funzionali. È pertanto opportuno prendere in considerazione, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il calendario necessario per portare avanti tali sviluppi a livello nazionale e dell'Unione. Inoltre si prevede che l'attuazione di misure supplementari di cooperazione digitale richiederà tempi sostanzialmente più lunghi, in quanto comporta l'individuazione preliminare delle formalità non doganali dell'Unione interessate unitamente ai pertinenti sviluppi tecnici. È pertanto necessario differire l'applicazione di talune disposizioni del presente regolamento.
- 32) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire una più efficace applicazione dei requisiti normativi dell'Unione attraverso le frontiere dell'Unione e l'agevolazione degli scambi internazionali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri a causa della natura intrinsecamente transnazionale della circolazione transfrontaliera delle merci e della sua complessità, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane, che fornisce un insieme integrato di servizi elettronici interoperabili a livello nazionale e dell'Unione tramite il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane per sostenere l'interazione e lo scambio di informazioni tra gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell'Unione di cui all'allegato.

Esso stabilisce le norme relative agli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane nonché le norme sulla cooperazione amministrativa digitale e sulla condivisione di informazioni nell'ambito dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 5, punti 1), 2), 5), 8), 12), 15) e 16) del regolamento (UE) n. 952/2013, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane": un insieme di servizi elettronici forniti da uno Stato membro per consentire lo scambio di informazioni tra i sistemi elettronici delle autorità doganali, delle autorità competenti partner e degli operatori economici;
- 2) "autorità competente partner": l'autorità di uno Stato membro o la Commissione abilitata a svolgere una funzione designata in relazione all'espletamento delle pertinenti formalità non doganali dell'Unione;
- 3) "formalità non doganale dell'Unione": qualsiasi formalità inerente agli scambi internazionali di merci prevista da una normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale;
- 4) "documento di accompagnamento": qualsiasi certificato, attestato, dichiarazione di conformità, licenza o permesso rilasciato dalle autorità competenti partner per certificare che le formalità non doganali dell'Unione sono state espletate;
- 5) "gestione della quantità": l'attività di monitoraggio e gestione della quantità di merci autorizzata dalle autorità competenti partner conformemente alla normativa non doganale dell'Unione sulla base delle informazioni fornite dalle autorità doganali sullo sdoganamento delle relative spedizioni;
- 6) "sistema non doganale dell'Unione": qualsiasi sistema elettronico dell'Unione che conserva le informazioni provenienti da tutte le pertinenti autorità competenti partner necessarie alle autorità doganali per verificare la conformità alle rispettive formalità non doganali dell'Unione.

Articolo 3

Ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane

È istituito un ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane. Esso comprende il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane, gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell'Unione di cui all'allegato.

Capo II

Sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane

Articolo 4

Istituzione del sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane

È istituito un sistema elettronico di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane (EU CSW-CERTEX). EU CSW-CERTEX collega gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane con i sistemi non doganali dell'Unione di cui all'allegato.

Articolo 5

Ruoli e responsabilità relativi a EU CSW-CERTEX

1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, sviluppa, integra e gestisce il sistema EU CSW-CERTEX.
2. La Commissione collega i sistemi non doganali dell'Unione di cui all'allegato con EU CSW-CERTEX e consente lo scambio di informazioni sulle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato.
3. Gli Stati membri collegano gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane con EU CSW-CERTEX e consentono lo scambio di informazioni sulle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 per modificare l'allegato, in particolare per includere altre formalità non doganali dell'Unione.

Articolo 6

Trattamento di dati personali in EU CSW-CERTEX

1. Il trattamento di dati personali può aver luogo nel sistema EU CSW-CERTEX solo per le seguenti finalità:
 - a) consentire lo scambio di informazioni tra gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell'Unione di cui all'allegato per quanto riguarda le formalità non doganali dell'Unione ivi elencate;
 - b) effettuare la trasformazione dei dati di cui all'articolo 10, paragrafo 2, ove necessario, per consentire lo scambio di informazioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo.
2. Il sistema EU CSW-CERTEX può trattare dati personali unicamente per le seguenti categorie di interessati:
 - a) le persone fisiche i cui dati personali figurano nella dichiarazione doganale;
 - b) le persone fisiche i cui dati personali figurano nei documenti di accompagnamento o in altre prove documentali supplementari necessarie per l'espletamento delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato;
 - c) il personale autorizzato delle autorità doganali, delle autorità competenti partner, delle autorità di verifica delle spedizioni o di qualsiasi altra autorità o altro organismo autorizzato pertinente i cui dati personali figurano nei documenti di cui alle lettere a) e b);
 - d) il personale della Commissione e i fornitori terzi che agiscono per conto della Commissione e che svolgono operazioni e attività di manutenzione correlate a EU CSW-CERTEX.
3. Il sistema EU CSW-CERTEX può trattare solo le seguenti categorie di dati personali:
 - a) nome, indirizzo, codice del paese e numero di identificazione delle persone fisiche di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), che la normativa doganale o la normativa non doganale dell'Unione richiedono per l'espletamento delle rispettive formalità;

- b) nome e firma del personale autorizzato di cui al paragrafo 2, lettere c) e d).
4. Il sistema EU CSW-CERTEX non conserva nessuna delle informazioni scambiate tra gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell'Unione.
5. La trasformazione dei dati personali di cui al paragrafo 1, lettera b), è effettuata utilizzando un'infrastruttura informatica situata nell'Unione.

Articolo 7

Contitolarietà del trattamento in EU CSW-CERTEX UE

1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nel sistema EU CSW-CERTEX, la Commissione è contitolare del trattamento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e le autorità doganali e le autorità competenti partner sono contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.
2. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le rispettive responsabilità dei contitolari del trattamento per quanto riguarda il rispetto degli obblighi di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del presente regolamento.
3. I contitolari del trattamento:
- a) collaborano per trattare tempestivamente la richiesta o le richieste presentate dall'interessato o dagli interessati;
 - b) si prestano assistenza reciproca nelle questioni riguardanti l'identificazione e la gestione di qualsiasi violazione dei dati relativa al trattamento congiunto;
 - c) scambiano le informazioni pertinenti necessarie per informare gli interessati a norma della sezione 2 del regolamento (UE) 2016/679 e della sezione 2 del regolamento (UE) 2018/1725;
 - d) garantiscono e proteggono la sicurezza, l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati personali trattati congiuntamente a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1725.

Capo III

Ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane

Articolo 8

Istituzione degli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane

1. Gli Stati membri istituiscono ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane. Ciascuno Stato membro è responsabile dello sviluppo, dell'integrazione e del funzionamento del proprio ambiente dello sportello unico per le dogane.
2. Gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane consentono lo scambio di informazioni e la cooperazione per via elettronica tra le autorità doganali, le autorità competenti partner e gli operatori economici ai fini del rispetto e dell'efficace

applicazione della normativa doganale e delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato.

3. Gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane forniscono in particolare le seguenti funzionalità:
 - a) consentono alle autorità doganali di verificare in modo automatizzato il rispetto delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato sulla base dei dati ricevuti dai sistemi non doganali dell'Unione ai fini dello sdoganamento delle merci;
 - b) consentono alle autorità competenti partner di effettuare, se del caso, la gestione della quantità relativa alle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato;
 - c) forniscono agli operatori economici un canale di comunicazione unico per l'espletamento delle formalità doganali pertinenti e delle formalità non doganali dell'Unione soggette alla cooperazione digitale supplementare di cui all'articolo 12.
4. Gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane possono essere utilizzati come piattaforma per il coordinamento dei controlli a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali nell'ambito degli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane

1. Il trattamento dei dati personali nell'ambito degli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane avviene in conformità al regolamento (UE) 2016/679 separatamente dalle operazioni di trattamento di cui all'articolo 6 del presente regolamento.
2. Ciascuno Stato membro è l'unico titolare del trattamento dei dati effettuato nell'ambito del proprio ambiente dello sportello unico per le dogane.
3. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione qualsiasi violazione dei dati personali che comprometta la sicurezza, la riservatezza, la disponibilità o l'integrità dei dati personali trattati nell'ambito del proprio ambiente dello sportello unico per le dogane.

Capo IV

Cooperazione digitale - scambio di informazioni e altre norme procedurali

SEZIONE 1

COOPERAZIONE DIGITALE RELATIVA ALLE FORMALITÀ NON DOGANALI DELL'UNIONE

Articolo 10

Scambio di informazioni mediante EU CSW-CERTEX

1. Per ciascuna delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato il sistema EU CSW-CERTEX consente lo scambio di informazioni tra gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i pertinenti sistemi non doganali dell'Unione per le seguenti finalità:
 - a) mettere i dati pertinenti a disposizione delle autorità doganali ai fini della necessaria verifica automatizzata di tali formalità in conformità del regolamento (UE) n. 952/2013;
 - b) mettere i dati pertinenti a disposizione delle autorità competenti partner ai fini della gestione della quantità di merci autorizzate nei sistemi non doganali dell'Unione sulla base delle merci dichiarate alle autorità doganali e svincolate da tali autorità;
 - c) facilitare l'integrazione delle procedure tra le autorità doganali e le autorità competenti partner ai fini di un processo di sdoganamento delle merci pienamente automatizzato e del coordinamento dei controlli in conformità dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013;
 - d) consentire qualsiasi altro trasferimento automatizzato di dati tra le autorità doganali e le pertinenti autorità competenti partner previsto dalla normativa dell'Unione di cui all'allegato.
2. Per ciascuna delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato, il sistema EU CSW-CERTEX provvede a:
 - a) allineare la terminologia doganale e non doganale, ove possibile, e individuare i regimi doganali per i quali possono essere utilizzati i documenti di accompagnamento sulla base delle decisioni amministrative delle autorità competenti partner indicate nei documenti di accompagnamento;
 - b) convertire il formato dei dati richiesti per l'espletamento delle pertinenti formalità non doganali dell'Unione in dati compatibili con la dichiarazione doganale, e viceversa, senza modificarne il contenuto.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 21 per specificare i dati che devono essere scambiati tramite EU CSW-CERTEX conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme specifiche per lo scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, comprese, se del caso, norme specifiche per garantire la protezione dei dati personali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

SEZIONE 2

COOPERAZIONE DIGITALE SUPPLEMENTARE RELATIVA ALLE FORMALITÀ NON DOGANALI DELL'UNIONE

Articolo 11

Semplificazione dell'espletamento delle formalità doganali e delle formalità non doganali dell'Unione

Per le merci soggette a una delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato, gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane forniscono le seguenti funzionalità:

- a) consentire agli operatori economici di presentare le informazioni pertinenti richieste per l'espletamento delle formalità doganali e delle formalità non doganali dell'Unione applicabili;
- b) mettere a disposizione degli operatori economici il feedback elettronico dello sdoganamento delle merci trasmesso dalle autorità doganali e dalle autorità competenti partner responsabili dell'espletamento delle formalità doganali e delle formalità non doganali dell'Unione applicabili.

Articolo 12

Formalità non doganali dell'Unione soggette a una cooperazione digitale supplementare

1. Le formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato sono soggette alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), degli articoli da 11 a 15 e dell'articolo 16, paragrafo 2, a condizione che la Commissione abbia stabilito, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, che tali formalità soddisfano i criteri stabiliti nel suddetto paragrafo.
2. La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, quali delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato soddisfano i seguenti criteri:
 - a) esiste una sovrapposizione tra diversi dati richiesti per la domanda di documenti di accompagnamento e la dichiarazione doganale;
 - b) il numero di documenti di accompagnamento rilasciati nell'Unione per la formalità specifica non è trascurabile;
 - c) il corrispondente sistema non doganale dell'Unione di cui all'allegato può identificare l'operatore economico mediante il numero di registrazione e identificazione dell'operatore economico (EORI);
 - d) la normativa non doganale dell'Unione applicabile consente l'espletamento della formalità specifica tramite i sistemi nazionali di sportello unico doganale a norma dell'articolo 11.
3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 13

Armonizzazione e razionalizzazione dei dati

1. La Commissione individua i dati comuni tra la dichiarazione doganale e la corrispondente domanda di documenti di accompagnamento nonché i dati supplementari soggetti unicamente alla normativa non doganale dell'Unione.
2. I dati supplementari di cui al paragrafo 1 sono identificati con l'acronimo corrispondente della formalità non doganale dell'Unione di cui all'allegato, seguito dai termini "serie di dati dell'autorità competente partner (ACP)".
3. I dati della dichiarazione doganale e i dati supplementari di cui al paragrafo 1 richiesti per vincolare le merci a un regime doganale specifico costituiscono una dichiarazione integrata contenente tutti i dati di cui necessitano le autorità doganali e le autorità competenti partner per lo sdoganamento delle merci.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 21 per individuare, da un lato, i dati comuni sia alla dichiarazione doganale che alla domanda di documenti di accompagnamento e, dall'altro, la serie di dati ACP per ciascuno dei pertinenti atti dell'Unione applicabili alle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato.

Articolo 14

Presentazione dei dati doganali e non doganali dell'Unione da parte degli operatori economici

1. Ai fini dell'articolo 11, lettera a), gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane possono consentire agli operatori economici di presentare una dichiarazione integrata contenente la serie o le serie di dati ACP unitamente alla dichiarazione doganale presentata prima della presentazione delle merci a norma dell'articolo 171 del regolamento (UE) n. 952/2013.
2. La dichiarazione integrata presentata a norma del paragrafo 1 costituisce sia la dichiarazione doganale che la domanda di documenti di accompagnamento.

Articolo 15

Scambio supplementare di informazioni tramite EU CSW-CERTEX

1. Il sistema EU CSW-CERTEX consente i necessari scambi di informazioni tra gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell'Unione per le seguenti finalità:
 - a) trasmettere i dati individuati come comuni alla dichiarazione doganale e alla corrispondente domanda di documenti di accompagnamento a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, nonché la serie o le serie di dati ACP applicabili per consentire alle autorità competenti partner di svolgere le loro funzioni con riguardo alle formalità pertinenti conformemente alla normativa non doganale dell'Unione;
 - b) trasmettere agli operatori economici, ai fini dell'articolo 11, lettera b), l'eventuale feedback delle autorità competenti partner inserito nel sistema o nei sistemi non doganali dell'Unione applicabili.

2. Se un operatore economico è registrato presso le autorità doganali a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013, il numero EORI è utilizzato per gli scambi di informazioni di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni procedurali per gli scambi di informazioni di cui al paragrafo 1, comprese, se del caso, norme specifiche per disciplinare la protezione dei dati personali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

SEZIONE 3

ALTRE NORME PROCEDURALI PER LE FORMALITÀ NON DOGANALI DELL'UNIONE

Articolo 16

Utilizzo del sistema EORI da parte delle autorità competenti partner

Nell'esercizio delle loro funzioni le autorità competenti partner hanno accesso al sistema EORI istituito ai fini dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013 per convalidare i dati pertinenti relativi agli operatori economici conservati in tale sistema.

Articolo 17

Coordinatori nazionali

Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente che funge da coordinatore nazionale per l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane. Il coordinatore nazionale svolge i seguenti compiti:

- a) funge da punto di contatto nazionale per la Commissione in merito a tutte le questioni relative all'attuazione del presente regolamento;
- b) promuove la cooperazione tra le autorità doganali e le autorità competenti partner a livello nazionale e coordina le attività inerenti al collegamento tra gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e EU CSW-CERTEX per sostenere l'attuazione del presente regolamento.

Capo V

Costi di EU CSW-CERTEX, programma di lavoro, monitoraggio e comunicazione

Articolo 18

Costi

1. I costi associati allo sviluppo, all'integrazione e al funzionamento del sistema EU CSW-CERTEX e delle sue interfacce con i sistemi non doganali dell'Unione sono a carico dell'Unione.
2. Ciascuno Stato membro sostiene i costi connessi allo sviluppo, all'integrazione e al funzionamento del proprio ambiente dello sportello unico per le dogane e al suo collegamento con EU CSW-CERTEX.

Articolo 19

Programma di lavoro

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, un programma di lavoro inteso a sostenere l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda il collegamento dei sistemi non doganali dell'Unione di cui all'allegato al sistema EU CSW-CERTEX e l'integrazione delle rispettive formalità non doganali dell'Unione. Il programma di lavoro è tenuto aggiornato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 20

Monitoraggio e comunicazione

1. La Commissione effettua un monitoraggio periodico del funzionamento dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane.
2. La Commissione valuta periodicamente le prestazioni del sistema EU CSW-CERTEX.
3. Entro il 31 dicembre 2027, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento. La relazione contiene inoltre informazioni sul monitoraggio e sulla valutazione effettuati, rispettivamente, a norma dei paragrafi 1 e 2.
4. Gli Stati membri forniscono, su richiesta della Commissione, tutte le informazioni necessarie per la relazione di cui al paragrafo 3.

Capo VI

Procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione, modifiche del regolamento (UE) n. 952/2013 e disposizioni finali

Articolo 21

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 13, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 22

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dal regolamento (UE) n. 952/2013. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 23

Modifiche del regolamento (UE) n. 952/2013

Il regolamento (UE) n. 952/2013 è così modificato:

1) all'articolo 5, punto 2, è aggiunta la seguente lettera:

"e) il regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio* e le disposizioni integrative o di attuazione;

* Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [data], che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L [...] del GG/MM/YYYY, pag. XX).;

2) all'articolo 163, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"I documenti di accompagnamento per le formalità non doganali dell'Unione applicabili di cui all'allegato del regolamento (UE) [...] si considerano in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali al momento della presentazione della dichiarazione doganale, a condizione che tali autorità siano in grado di ottenere i dati necessari dai corrispondenti sistemi non doganali dell'Unione tramite il sistema di scambio dei certificati nell'ambito dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e c), di tale regolamento."

Articolo 24

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 5, paragrafi 2 e 3, l'articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e b), e l'articolo 10 si applicano a ciascuna delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato a decorrere dalle date ivi indicate.

L'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), l'articolo 11, l'articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3, l'articolo 14 e l'articolo 15, paragrafi 1 e 2, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2031.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente
[...]

Per il Consiglio
Il presidente
[...]

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. *Incidenza prevista sulle entrate*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013

– PLAN/2017/1149 - TAXUD

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB⁴³

- Unione doganale

- Strategia di eGovernment e digitalizzazione

1.3. Natura della proposta/iniziativa

- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**
- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**⁴⁴
- La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**
- La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Comunicazione del 2016 della Commissione europea - Sviluppare l'unione doganale dell'UE e la sua governance (COM (2016) 813 final)⁴⁵

Piano strategico 2016-2020 della DG TAXUD⁴⁶

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sul piano d'azione "Fare avanzare l'unione doganale al livello successivo: un programma per un'unione doganale forte e moderna" (Action Plan Taking the Customs Union to the Next Level – an Agenda for Action for a strong and modern Customs Union) (PLAN /2020/6296).

Dichiarazione di Tallinn sull'eGovernment (presidenza estone del Consiglio dell'UE del 6 ottobre 2017)⁴⁷.

⁴³ ABM: activity-based management (gestione per attività);- ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).

⁴⁴ A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

⁴⁵ https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_813_en.pdf

⁴⁶ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strategic-plan-2016-2020-dg-taxud_march2016_en.pdf

⁴⁷ <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ministerial-declaration-egovernment-tallinn-declaration>

1.4.2. *Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate*

Obiettivi specifici

1. Cooperazione rafforzata tra le autorità doganali e le autorità competenti incaricate di far rispettare le formalità regolamentari non doganali necessarie per il commercio internazionale (di seguito "autorità competenti partner") al fine di ampliare e migliorare la soluzione pilota informatica sviluppata dalla DG TAXUD⁴⁸. Questa soluzione sarebbe in grado di interconnettere in modo uniforme i sistemi doganali nazionali con i sistemi UE di gestione delle formalità regolamentari non doganali per consentire lo scambio sistematico e automatizzato di informazioni tra i due domini.
2. Migliore applicazione delle formalità regolamentari transfrontaliere. Gli scambi di informazioni tra i sistemi doganali e i sistemi non doganali consentirebbero controlli doganali automatizzati dei documenti di accompagnamento, un feedback elettronico dello sdoganamento per le autorità competenti partner e una più efficace integrazione delle procedure doganali e non doganali applicabili.
3. Procedure semplificate di sdoganamento delle merci per gli operatori economici mediante la definizione di un quadro per l'armonizzazione dei dati e il riutilizzo dei dati forniti dagli operatori economici.
4. Gestione a livello dell'UE delle quantità nelle formalità non doganali.

Attività ABM/ABB interessate

La Commissione provvederà affinché siano adottate misure per monitorare e valutare il funzionamento dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane rispetto ai principali obiettivi strategici. Le priorità strategiche e le risorse corrispondenti sono illustrate nelle sezioni 1.5.1 e 3 del presente documento.

1.4.3. *Risultati e incidenza previsti*

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Amministrazioni doganali degli Stati membri: l'iniziativa consentirà di risparmiare tempo considerevole per lo sdoganamento, in quanto i documenti di accompagnamento relativi alle formalità regolamentari non doganali che rientrano nel campo di applicazione della proposta saranno trasmessi mediante EU CSW-CERTEX ai sistemi informatici doganali del rispettivo sistema UE. Verrà così introdotta la possibilità di verifiche automatizzate, con conseguente riduzione dei controlli doganali documentali manuali, risparmio di risorse umane e, in ultima analisi, ampliamento delle capacità di controllo delle amministrazioni doganali. Il cambiamento sarebbe particolarmente rilevante per le formalità regolamentari in cui le quantità di merci autorizzate possono essere frazionate in più dichiarazioni doganali, grazie all'introduzione di una funzionalità automatizzata di gestione della quantità a livello dell'UE. Tale funzionalità consentirà la verifica automatizzata delle "cancellazioni" in tutta l'Unione, impedendo lo sdoganamento di merci che superano

⁴⁸ EU Customs Single Windows-Certificates Exchange project (Progetto di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico doganale dell'UE - EU CSW-CERTEX).

la quantità autorizzata. Inoltre la proposta garantirà la semplificazione e l'armonizzazione dei dati tra le formalità doganali e le formalità non doganali e un migliore allineamento delle procedure. Si prevede inoltre una più efficace gestione del rischio riconducibile all'aumento della quantità di dati elettronici ottenuti dagli operatori economici nell'ambito della dichiarazione doganale e a una più agevole condivisione dei dati tra le autorità.

Autorità competenti partner: l'iniziativa migliorerà la conformità e l'applicazione delle formalità regolamentari non doganali che rientrano nel campo di applicazione della proposta. In particolare, la gestione automatizzata della quantità a livello dell'UE rappresenta uno strumento di controllo volto a evitare l'uso fraudolento dei documenti di accompagnamento per superare le quantità autorizzate. Lo scambio automatizzato di informazioni tra le autorità eliminerà inoltre il rischio che le merci siano sdoganate con un documento di accompagnamento falsificato. Inoltre la standardizzazione dello scambio di informazioni tra i sistemi delle autorità competenti partner dell'UE e i sistemi doganali nazionali offrirà l'opportunità di armonizzare l'attuazione della normativa non doganale da parte delle amministrazioni doganali nazionali in tutta l'UE.

Operatori economici: lo scambio di informazioni a livello di governi (G2G) tra le autorità doganali e le autorità competenti partner dovrebbe generare notevoli incrementi di efficienza e risparmi di tempo nello sdoganamento delle merci. In particolare, gli operatori economici beneficeranno dello scambio automatizzato diretto tra autorità in quanto non dovranno presentare materialmente documenti di accompagnamento per lo sdoganamento. Nella maggior parte dei casi le autorità doganali saranno inoltre in grado di verificare i documenti di accompagnamento in modo automatizzato, riducendo così i tempi e le risorse di cui gli operatori economici hanno bisogno per assistere ai controlli documentali. Data la disponibilità 24/7 del servizio di verifica automatizzata dei documenti di accompagnamento, per i casi normali lo sdoganamento può avvenire anche al di fuori dell'orario di lavoro. Inoltre il punto di accesso unico (aspetto della proposta relativo alle relazioni da impresa a governo - B2G) semplificherà l'espletamento delle formalità regolamentari e risolverà problemi fondamentali, quali la necessità di trasmettere informazioni analoghe a più autorità per gli stessi movimenti.

Cittadini: una migliore conformità e applicazione delle formalità regolamentari non doganali dell'UE avrà effetti positivi sulla protezione della salute e della sicurezza pubblica, sul rafforzamento della sicurezza, sulla preservazione del patrimonio culturale e sulla tutela del benessere degli animali e dell'ambiente. La semplificazione delle formalità regolamentari, la riduzione dei tempi di sdoganamento e delle risorse necessarie per farvi fronte possono in ultima analisi andare a vantaggio dei cittadini, in quanto costi inferiori possono tradursi in prezzi più bassi per loro.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

- Numero di formalità regolamentari non doganali oggetto dell'iniziativa in un dato anno e numero di accordi firmati tra la DG TAXUD e le DG partner per le formalità oggetto dell'iniziativa;
- numero di dichiarazioni doganali oggetto di scambio automatizzato di informazioni trattate tramite EU CSW-CERTEX e numero di richieste presentate per Stato membro a EU CSW-CERTEX;
- numero di discrepanze e tentativi di frode individuati mediante controlli incrociati automatizzati delle informazioni;
- tasso di rilevamento dei controlli documentali e materiali (a seguito del controllo incrociato sistematico e automatizzato delle informazioni consentito da EU CSW-CERTEX) e volume di merci non conformi rilevate;
- percentuale di controlli automatizzati non seguiti da interventi manuali (controlli documentali o materiali);
- numero di dichiarazioni integrate⁴⁹ presentate attraverso gli sportelli unici nazionali;
- tempo medio necessario per lo sdoganamento delle merci pertinenti.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine

Nel corso degli anni la Commissione e gli Stati membri dell'UE hanno assunto una serie di impegni per sviluppare servizi di interfaccia unica nel settore doganale. La decisione del 2008 sulla dogana elettronica⁵⁰ concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio invitava gli Stati membri e la Commissione ad "adoperarsi per istituire e rendere operativa una struttura di servizi a interfaccia unica". La dichiarazione di Venezia del 2014⁵¹ persegue questo obiettivo proponendo un piano d'azione progressivo di attuazione di uno sportello unico dell'UE per le dogane e di elaborazione del suo quadro giuridico. Inoltre la comunicazione del 2016 "Sviluppare l'unione doganale dell'UE e la sua governance"⁵² ha annunciato i piani della Commissione di esplorare una soluzione praticabile per lo sviluppo e la creazione di uno sportello unico doganale dell'UE. Tale intenzione è ripresa nella "Prima relazione biennale sui progressi compiuti nello sviluppo dell'unione doganale dell'UE e della sua governance"⁵³, che ha individuato lo sportello unico doganale dell'UE quale settore prioritario.

⁴⁹ Dichiarazione integrata: tutte le informazioni relative allo sdoganamento necessarie per l'espletamento delle formalità doganali e delle formalità non doganali dell'Unione che disciplinano gli scambi internazionali di merci.

⁵⁰ Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21).

⁵¹ <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16507-2014-INIT/en/pdf>
(La dichiarazione di Venezia è allegata alle conclusioni del Consiglio del dicembre 2014).

⁵² COM (2016) 813 final.

⁵³ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - "Prima relazione biennale sui progressi compiuti nello sviluppo dell'unione doganale dell'UE e della sua governance" COM/2018/524 final.

In linea con le priorità politiche dell'UE, nel 2015 la Commissione ha avviato un progetto pilota gestito congiuntamente dalla direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale (DG TAXUD) e dalla direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare (DG SANTE), il "documento veterinario comune di entrata nell'ambito dello sportello unico doganale dell'UE" (EU SW-CVED). Questo ha fornito un'interfaccia tra i sistemi doganali nazionali e un sistema di certificazione a livello dell'UE⁵⁴ attraverso la soluzione informatica centrale della DG TAXUD. Ha consentito la verifica automatizzata di tre certificati sanitari richiesti per l'ingresso di prodotti di origine animale/non animale da parte delle amministrazioni doganali di cinque Stati membri, che partecipavano su base volontaria. Il progetto "Scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico doganale dell'UE" ("EU CSW-CERTEX"), lanciato nel 2017, ha ampliato il progetto pilota e ne ha potenziato le funzionalità. Alla fine del 2018 sono stati introdotti nuovi certificati e il numero di Stati membri partecipanti è aumentato da cinque a nove. L'iniziativa giuridica proposta si baserà sull'attuale soluzione pilota messa a punto dalla DG TAXUD e il suo uso verrà reso obbligatorio per tutti gli Stati membri per lo scambio di informazioni su una serie di formalità regolamentari per le quali le informazioni pertinenti richieste dalle autorità doganali per lo sdoganamento sono disponibili nei sistemi elettronici dell'UE. I collegamenti tra EU CSW-CERTEX e i futuri sistemi elettronici dell'UE saranno progressivamente instaurati con l'introduzione di nuove formalità regolamentari. Si prevede che la copertura di queste formalità aumenterà con l'integrazione di nuove funzionalità. In particolare, la piena partecipazione obbligatoria di tutti gli Stati membri consentirà una gestione automatizzata della quantità a livello dell'UE per le formalità regolamentari interessate, necessaria per colmare le lacune in materia di applicazione della normativa, ridurre le frodi e gli errori e realizzare incrementi di efficienza nel tempo.

La valutazione d'impatto della proposta ha delineato una serie di opzioni strategiche (compresa la continuazione dello scenario di base). Si propone un pacchetto di opzioni prescelte per fornire un quadro per l'attuazione della politica europea in questo settore. Si articola in tre opzioni, suddivise nelle seguenti categorie:

- (a) cooperazione tra governi (G2G) (opzione 1: scambio di informazioni G2G sulle formalità dell'UE per le quali le informazioni pertinenti richieste dalle autorità doganali per lo sdoganamento sono disponibili nei sistemi elettronici dell'UE),
- (b) cooperazione tra imprese e governi (B2G) (opzione 6: sportelli unici nazionali armonizzati che offrono un punto di accesso unico presso il quale gli operatori economici possono espletare le formalità doganali e le formalità non doganali rientranti nel campo di applicazione della proposta), e
- (c) estensione dell'uso del sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) alle autorità competenti partner (opzione 8ii).

I costi economici diretti del pacchetto prescelto a carico della Commissione europea comprendono i costi di attuazione una tantum e i costi ricorrenti. I costi di attuazione comprendono la modellizzazione operativa e la spesa per hardware e software informatici, lo sviluppo, la sperimentazione, l'utilizzo e la manutenzione del software, la gestione dei cambiamenti di processo, la formazione e il sostegno e

⁵⁴ Sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES).

dovrebbero essere ripartiti su un periodo di sette anni con un campo di applicazione stimato a 15 formalità regolamentari. Il punto di partenza sarebbe l'attuale architettura EU CSW-CERTEX, operativa per oltre la metà di tali formalità regolamentari⁵⁵, i cui costi di attuazione e sviluppo durante il periodo di attuazione graduale sono stimati al 50 % dei costi di integrazione delle nuove formalità.

A partire dall'ottavo anno i costi di attuazione saranno sostituiti dai costi ricorrenti, comprendenti la manutenzione di hardware e software, gli aggiornamenti periodici, il supporto continuo e le operazioni quotidiane.

Il pacchetto prescelto dovrebbe generare costi di attuazione per un totale di 64,730 milioni di EUR ripartiti uniformemente sui primi 7 anni di attuazione graduale e 6,350 milioni di EUR di costi annuali di manutenzione una volta raggiunta la fase pienamente operativa.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

I problemi affrontati dall'iniziativa, in particolare l'insufficiente coordinamento e la frammentazione dell'interoperabilità tra le autorità doganali e le autorità competenti partner nello sdoganamento di merci specifiche, sono intrinsecamente transnazionali e riguardano la circolazione transfrontaliera delle merci e gli effetti a livello dell'UE di eventuali errori e frodi nei singoli paesi. Data la sua competenza per l'unione doganale e per le formalità regolamentari non doganali in questione, l'UE si trova nella posizione migliore per svolgere un'azione di coordinamento, contrastare la frammentazione e generare economie di scala. Le misure esistenti e quelle previste solo a livello nazionale si sono dimostrate inadeguate, principalmente per i seguenti motivi:

- (d) il persistere della frammentazione e la mancanza di interoperabilità limiterebbero i benefici della graduale digitalizzazione e modernizzazione dei processi relativi allo sdoganamento di determinate merci;
- (e) le iniziative nazionali sarebbero scarse a causa della limitatezza delle risorse e della mancanza di alcune funzioni fondamentali, come la gestione della quantità a livello dell'UE;

⁵⁵ DSCE-A (Documento sanitario comune di entrata per gli animali), precedentemente DVCE-A, da attuare nell'ambito di EU CSW-CERTEX entro la fine del 2020.

DSCE-P (Documento sanitario comune di entrata per i prodotti di origine animale), precedentemente DVCE-P, da attuare nell'ambito di EU CSW-CERTEX entro la fine del 2020.

DSCE-D (Documento sanitario comune di entrata per mangimi e alimenti di origine non animale), precedentemente DCE, da attuare nell'ambito di EU CSW-CERTEX entro la metà del 2020.

DSCE-PP (Documento sanitario comune di entrata per piante e prodotti vegetali), da attuare nell'ambito di EU CSW-CERTEX entro la metà del 2020.

CDI (Certificato di ispezione) per le importazioni di prodotti biologici, da migrare in EU CSW-CERTEX entro la fine del 2020

FLEGT (Applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale) per le importazioni di legname, da migrare in EU CSW-CERTEX entro la fine del 2020.

F-GAS (Gas fluorurati a effetto serra), da attuare nell'ambito di EU CSW-CERTEX entro la fine del 2020.

ODS (Sostanze che riducono lo strato di ozono), da attuare nell'ambito di EU CSW-CERTEX entro la metà del 2020.

- (f) il progetto pilota EU CSW-CERTEX (iniziativa volontaria) perderebbe slancio se non fosse seguito da una misura obbligatoria. Numerose autorità doganali degli Stati membri si sono ora abituate a utilizzarlo, hanno progressivamente eliminato i precedenti processi manuali e cartacei e non sarebbero più in grado di trattare le formalità pertinenti senza di esso.

Dato il ruolo che essa svolge nella modernizzazione dell'unione doganale e nel migliorare l'applicazione delle formalità regolamentari doganali e non doganali alle frontiere, l'UE gode di una posizione unica per riesaminare le pratiche e le procedure fondamentali dell'attuale modello frammentato di conformità normativa. L'azione dell'UE in questo settore potenzierà la conformità delle formalità regolamentari alla legislazione dell'UE e faciliterà ulteriormente la circolazione transfrontaliera delle merci. Questo intervento apporterà a sua volta un chiaro valore aggiunto all'interazione tra le autorità doganali e le autorità competenti partner e alle attività quotidiane degli operatori economici. In ultima analisi, l'intervento dell'UE produrrà un notevole impatto positivo a livello sociale e ambientale e notevoli benefici economici per la società nel suo complesso.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Il sistema EU SW-CVED e il progetto pilota EU CSW-CERTEX che gli è succeduto possono essere considerati un modello per l'iniziativa. Una valutazione del progetto pilota condotta dalla DG TAXUD ha confermato che è in linea con le esigenze dei portatori di interessi in termini di uno sdoganamento più efficiente delle merci e ha consentito controlli automatizzati dei documenti di accompagnamento da parte delle autorità doganali. Sebbene al momento esistano riserve con riguardo all'ambito di applicazione del progetto, il progetto pilota EU CSW-CVED e il progetto EU CSW-CERTEX hanno già portato all'armonizzazione e allo scambio di dati relativi alle formalità regolamentari previste. A sua volta questo ha migliorato la cooperazione tra le autorità competenti. Vi sono inoltre prove limitate di una riduzione delle frodi e degli errori umani, in particolare grazie alla riduzione dell'intervento umano e alla possibilità di una gestione della quantità a livello nazionale.

Esistono tuttavia limitazioni che riguardano principalmente la natura pilota della soluzione attuale. In particolare:

- (g) la gestione della quantità a livello dell'UE è necessaria per colmare le lacune in materia di applicazione della normativa e non può essere realizzata senza la piena partecipazione obbligatoria di tutti gli Stati membri;
- (h) sarebbe necessario potenziare i collegamenti tra i sistemi per consentire aggiornamenti continui in tempo reale (anziché sondaggi periodici);
- (i) la costante necessità per gli operatori economici di fornire documenti cartacei oltre a quelli digitali limita i vantaggi di cui gli operatori economici possono beneficiare; per risolvere la questione sarebbe necessario un quadro legislativo che conferisca valore giuridico alle firme digitali.

1.5.4. Compatibilità ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

La proposta legislativa rientra nell'ambito di applicazione del prossimo programma Dogana 2027 e dei successivi. Rientra nel piano d'azione in corso sull'unione doganale (PLAN/2020/6296), concepito per realizzare la priorità della Commissione di far avanzare l'unione doganale al livello successivo. Il piano d'azione proporrà una strategia riveduta a lungo termine per l'unione doganale, comprendente azioni legislative e non legislative. La presente proposta costituisce la prima azione legislativa volta a modernizzare il processo di sdoganamento.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

- Proposta/iniziativa di **durata limitata**
 - Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
 - Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA
- Proposta/iniziativa di **durata illimitata**
 - Attuazione con un periodo di avviamento dal 2022 al 2029
 - e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste⁵⁶

- Gestione diretta** a opera della Commissione
 - a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione
 - a opera delle agenzie esecutive
- Gestione concorrente** con gli Stati membri
- Gestione indiretta** affidando compiti di esecuzione del bilancio:
 - a paesi terzi o organismi da questi designati;
 - a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
 - alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
 - agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;
 - a organismi di diritto pubblico;
 - a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
 - a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
 - alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

La proposta legislativa istituirà un ambiente armonizzato e interoperabile dello sportello unico dell'UE per le dogane. Tale ambiente comprende una serie di servizi elettronici pienamente integrati forniti a livello nazionale e dell'Unione per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e le autorità competenti partner e la semplificazione delle procedure di sdoganamento delle merci per gli operatori economici. In collaborazione con gli Stati membri, la Commissione continuerà a sviluppare, mantenere e gestire il sistema elettronico centrale (EU CSW-CERTEX) per facilitare lo scambio di dati tra tutti gli attori coinvolti nello sdoganamento delle merci.

⁵⁶ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Il monitoraggio periodico si baserà, per quanto possibile, su fonti a livello dell'UE, quali le relazioni disaggregate sulle prestazioni dell'unione doganale, i risultati informatici e operativi di EU CSW-CERTEX e statistiche. Le amministrazioni doganali nazionali saranno consultate per stabilire se e in quale misura sarà possibile utilizzare anche altre fonti.

Sei anni dopo l'entrata in vigore della normativa, e successivamente ogni tre anni, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del sistema dello sportello unico doganale dell'UE, compresa una valutazione globale del sistema EU CSW-CERTEX. Dato che l'iniziativa non sarà ancora pienamente attuata al momento della prima valutazione, l'obiettivo consisterà nel fare il punto sui progressi compiuti, individuare i settori da migliorare e formulare raccomandazioni per il futuro. La seconda valutazione adotterà un approccio più sommativo.

Gli indicatori di monitoraggio dovrebbero essere raccolti, ove possibile, su base continuativa dal sistema EU CSW-CERTEX. Ai fini della valutazione le statistiche annuali saranno calcolate e confrontate tra anni successivi. Ove possibile, può essere utilizzato un confronto con la situazione di partenza considerata come la tendenza o la media dei tre anni precedenti l'entrata in funzione.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. *Rischi individuati*

I principali rischi sono connessi all'attuazione del progetto come previsto. In primo luogo è possibile che si verifichi una mancanza di risorse umane e finanziarie dovuta a tagli di bilancio a seguito dell'esito dei negoziati sul prossimo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (QFP)⁵⁷. Un importante fattore di rischio deriva inoltre dalla natura trasversale del progetto, che richiede la partecipazione attiva di diverse DG, e dalla diversità delle formalità regolamentari non doganali che rientrano nel suo campo di applicazione.

2.2.2. *Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito*

La progettazione, le specifiche funzionali e tecniche, lo sviluppo, il collaudo, l'utilizzo, il funzionamento e la manutenzione del sistema EU CSW-CERTEX sono attuati utilizzando contratti quadro esistenti con fornitori informatici, memorandum d'intesa con altre DG della Commissione, nonché accordi a livello di servizi con gli Stati membri. L'attuale allineamento operativo e informatico tra le DG della Commissione attenua ogni potenziale sovrapposizione di attività.

Le operazioni finanziarie, in linea con il sistema di controllo della DG TAXUD, sono sottoposte a un controllo ex ante.

⁵⁷ COM (2018) 442.

2.2.3. *Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore*

Non è fornita alcuna stima poiché il controllo e la mitigazione dei rischi sono un compito intrinseco della struttura di governance del progetto.

Il livello di rischio di errore è limitato (attualmente stimato allo 0,5 % per le attività di appalto).

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Le misure attuate dalla Commissione saranno soggette ai controlli ex ante ed ex post, in conformità con il regolamento finanziario. I contratti e le convenzioni che finanziano l'attuazione del presente regolamento autorizzeranno la Commissione e la Corte dei conti a svolgere audit e ispezioni.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Tipo di spese	Partecipazione			
	Numero [Rubrica.....]	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	N.D.					

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Tipo di spese	Partecipazione			
	Numero [Rubrica.....]	Diss./Non diss. ⁵⁸	di paesi EFTA ⁵⁹	di paesi candidati ⁶⁰	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
1	03.05.01	Diss.	NO	NO	NO	NO
da stabilire	Linee di bilancio delle DG partecipanti	Diss.	NO	NO	NO	NO

⁵⁸ Diss. = stanziamenti dissociati / non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁵⁹ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁶⁰ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

[Sezione da compilare utilizzando il [foglio elettronico sui dati di bilancio di natura amministrativa](#) (secondo documento allegato alla presente scheda finanziaria), da caricare su CISNET a fini di consultazione interservizi.]

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero 1	I fondi assegnati alla presente proposta legislativa sono coperti dal bilancio del programma Dogana, pari a 950 milioni di EUR, proposto dalla Commissione l'8 giugno 2018 per il prossimo QFP 2021-2027. Anche se la presente iniziativa non ha alcuna incidenza aggiuntiva sul bilancio, la sua effettiva attuazione dipenderà dalla messa a disposizione di risorse sufficienti a seguito dell'esito dei negoziati sul QFP 2021-2027.
---	----------	--

DG: TAXUD			Anno 2022 ⁶¹	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Oltre il 2027 ⁶²	
• Stanziamenti operativi										TOTALE
03.05.01	Impegni	1)	3,964	3,964	3,964	3,964	3,964	3,964		23,781
	Pagamenti	2)	0,793	2,775	3,567	3,964	3,964	3,964	4,756	23,781
Sconosciuto	Impegni	1 a)							9,190	9,189
	Pagamenti	2 a)							5,918	5,918
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁶³			N.D.							
Numero della linea di bilancio			N.D.							

⁶¹ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

⁶² Comprende gli stanziamenti fino al 2030 incluso. L'impegno annuale a partire dal 2030 è di 2,613

⁶³ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

TOTALE degli stanziamenti per la DG TAXUD	Impegni	=1+1a +3	3,964	3,964	3,964	3,964	3,964	3,964	9,190	32,970
	Pagamenti	=2+2a +3	0,793	2,775	3,567	3,964	3,964	3,964	10,675	29,700
DG: DG partner partecipanti all'iniziativa			Anno 2022 ⁶⁴	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Oltre il 2027	
• Stanziamenti operativi										TOTALE
Linee di bilancio delle DG partecipanti	Impegni	1)	3,964	3,964	3,964	3,964	3,964	3,964		23,781
	Pagamenti	2)	0,793	2,775	3,567	3,964	3,964	3,964	4,756	23,781
Linee di bilancio delle DG partecipanti	Impegni	1a)							9,190	9,189
	Pagamenti	2 a)							5,918	5,918
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁶⁵										
Numero della linea di bilancio		3)								
TOTALE degli stanziamenti per le DG partner partecipanti all'iniziativa	Impegni	=1+1a +3	3,964	3,964	3,964	3,964	3,964	3,964	9,190	32,970
	Pagamenti	=2+2a +3	0,793	2,775	3,567	3,964	3,964	3,964	10,675	29,700

⁶⁴ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

⁶⁵ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	4)	7,927	7,927	7,927	7,927	7,927	7,927	18,377	65,940
	Pagamenti	5)	1.585	5.549	7.134	7,927	7,927	7,927	21,35	59,400
• TOTALE degli stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		6)								
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6	7,927	7,927	7,927	7,927	7,927	7,927	18,377	65,940
	Pagamenti	=5+ 6	1.585	5.549	7.134	7,927	7,927	7,927	21,35	59,400

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	4)									
	Pagamenti	5)									
• TOTALE degli stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		6)									
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (Importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6									
	Pagamenti	=5+ 6									

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	5	"Spese amministrative"
---	----------	-------------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Oltre il 2027
DG: TAXUD								
• Risorse umane		0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	1,950
• Altre spese amministrative								
TOTALE DG TAXUD	Stanziamenti	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	1,950
DG: DG partner partecipanti all'iniziativa								
• Risorse umane		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	1,620
• Altre spese amministrative								
TOTALE DG partner partecipanti all'iniziativa	Stanziamenti	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	1,620
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	3,570

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Oltre il 2027
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	9,247	9,247	9,247	9,247	9,247	9,247	21,947
	Pagamenti	2,905	6,869	8,454	9,247	9,247	9,247	24,920

3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anni dal 2022 al 2028 ⁶⁶		TOTALE per la fase di attuazione		Anno dal 2029 in poi	
	Tipo ⁶⁷	Costo medio	N°	Costo	N°	Costo	N°	Costo
OBIETTIVI SPECIFICI 1-3⁶⁸								
Sviluppo, integrazione e funzionamento del sistema EU CSW-CERTEX, che contribuirà al conseguimento dei 3 obiettivi specifici			N/D	9,247	N/D	64,730	N/D	6,350
COSTO TOTALE			N/D	9,247 per anno di attuazione	N/D	64,730 Totale fase di attuazione	N/D	6,350 per anno di funzionamento

⁶⁶ Costo annuale

⁶⁷ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad esempio, numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

⁶⁸ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2022 ⁶⁹	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Oltre il 2027	TOTALE
--	-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------------	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	3,570	11,490
Altre spese amministrative								
Totale parziale per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	3,570	11,490

Esclusa la RUBRICA 5⁷⁰ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	3,570	11,490
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

⁶⁹ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

⁷⁰ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Oltre il 2027
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) - DG TAXUD	5	5	5	5	5	5	
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) - DG TAXUD							5/4 ⁷¹
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) Commissione	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) Commissione							3,8/3,5 ⁷²
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)							
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)⁷³							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)							
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)							
XX 01 04 yy ⁷⁴	- in sede						
	- nelle delegazioni						
XX 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8/7,5⁷⁵

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	5 Funzionari AD nel caso della DG TAXUD
Personale esterno	

⁷¹ 5 nel 2028 (ultimo anno della fase di attuazione) e 4 dal 2029 in poi (fase di mantenimento)

⁷² 3,8 nel 2008 (ultimo anno della fase di attuazione) e 3,5 dal 2029 in poi (fase di mantenimento)

⁷³ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (Junior Experts in Delegations).

⁷⁴ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

⁷⁵ 8,8 nel 2008 (ultimo anno della fase di attuazione) e 7,5 dal 2029 in poi (fase di mantenimento)

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamanti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanziamanti cofinanziati								

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁷⁶					Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				
Articolo									

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

⁷⁶ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25 % per spese di riscossione.